Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1895 — Roma — Sabato 28 Settembre — NUMERO 229

DIREZIONE in Via Larga, nel Palazzo Baleani | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | AMMINISTRAZIONE in Via Larga, nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii. . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35.
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionalmente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE NON UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

ORDINE DEI Ss. MAURIZIO E LAZZARO

S. M. *si compiacque nominare nell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro:*

Di Suo moto-proprio

Con decreti del 29 agosto 1895:

A commendatore:

Roggeri comm. Edoardo, presidente di Corte d'assise a riposo, consigliere municipale di Torino.

Guevara Suardo Inigo, capitano di vascello.

Ad uffiziale:

Prasca Emilio, capitano di corvetta.

Con decreti del 19 settembre 1895.

A commendatore:

Pennino comm. avv. Antonio, prefetto della provincia d'Aquila.

A cavaliere:

Iacobucci cav. Mariano, sindaco di Aquila,

Agnesa cav. Giacomo, segretario di 3ª classe nel Ministero Esteri.

Sulla proposta del Ministro delle Finanze:

Con decreti del 1° e 4 agosto 1895:

Ad uffiziale:

Iacobelli comm. Francesco, ispettore compartimentale di 1ª classe nell'Amministrazione delle Imposte dirette, collocato a riposo per motivi di salute, a sua domanda.

A cavaliere:

Berti cav. Luigi, capo sezione di Ragioneria di 2ª classe nel Ministero delle Finanze, collocato a riposo.

Sulla proposta del Ministro del Tesoro:

Con decreto dell'8 agosto 1895:

A cavaliere:

Pandolfini cav. Giacomo, delegato del Tesoro, collocato a riposo a sua domanda.

Pilo cav. Raimondo, tesoriere provinciale in disponibilità collocato a riposo id.

Sulla proposta del Ministro della Guerra:

Con decreti del 25, 28 luglio, 1°, 4, 12 e 18 agosto 1895.

A commendatore:

Bosio comm. Luigi, direttore capo divisione di 1ª classe nell'Amministrazione Centrale della Guerra, collocato a riposo.

A cavaliere:

Chiora cav. Gustavo, tenente colonnello di fanteria in posizione ausiliaria, collocato a riposo.

Manca cav. Luigi, capitano d'artiglieria id.

Barsotti cav. Enrico, maggiore di fanteria id.

Pescatori cav. Domenico, id. id.

Oro cav. Antonino, capitano id. id.

Castellucci cav. Carlo, ragioniere geometra di 2ª classe del genio militare, collocato a riposo.

Della Chiesa della Torre cav. Enrico, capitano di fanteria in posizione di servizio ausiliario id.

Butti cav. Giuseppe, capitano commissario id. id.

Mirto cav. Andrea, capitano di fanteria collocato a riposo.

Savi cav. Giovanni, id. in posizione ausiliaria id.

Sulla proposta del Ministro dell' Interno:
Con decreti dell' 8 e 24 agosto 1895:
A cavaliere:
Mazzucco cav. Giuseppe, già direttore di 1ª classe nell'Amministrazione Carceraria, collocato a riposo.
Buffoni cav. Antonio, ispettore di P. S. collocato a riposo.

Sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti.
Con decreto dell'8 agosto 1895:
A cavaliere:
Leoni cav. Leone, cancelliere del Tribunale Civile e Penale di Roma, con titolo e grado di cancelliere di Corte d'Appello, collocato a riposo a sua domanda.

Sulla proposta del Ministro del Tesoro:
Con decreto del 10 settembre 1895:
A cavaliere:
Notarbartolo cav. Domenico, tesoriere provinciale, in disponibità, collocato a riposo a sua domanda.

Sulla proposta del Ministro della Guerra:
Con decreto del 31 agosto 1895:
A cavaliere:
Dell'Acqua cav. Agostino, maggiore di fanteria in posizione di servizio ausiliario, collocato a riposo.
Martinelli cav. Giuseppe, capitano, id. id.
Agosti cav. Giuseppe, id. contabile, id.

ORDINE DELLA CORONA D' ITALIA

S. M. *si compiacque nominare nell'Ordine della Corona d'Italia:*

Di Suo moto-proprio
Con decreti del 29 agosto 1895:
A commendatore:
Del Balzo Duca Ernesto, Governatore del R. Conservatorio di Musica in Napoli.
Solimbergo avv. Giuseppe, deputato al Parlamento Nazionale.
Persico Alberto, capitano di vascello.

Sulla proposta del Ministro delle Finanze:
Con decreti dell' 8 agosto 1895:
Ad uffiziale:
Milani cav. Ignazio, ingegnere capo negli Uffici tecnici di finanza.
A cavaliere:
Colle Cesare, ingegnere negli uffici tecnici di finanza.
Serafini Angelo, id. id.
Foglino Giuseppe, id. id.

Sulla proposta del Ministro dell'Interno:
Con decreto dell' 8 agosto 1895:
Ad uffiziale:
Callegari cav. Carlo, già primo archivista negli Archivi di Stato, collocato a riposo.

Sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti:
Con decreti del 1° e 8 agosto 1895:
A commendatore:
Gemmellaro cav. Vincenzo, sostituto Procuratore Generale alla Corte d'Appello, collocato a riposo.
A cavaliere:
Baroni Nicolò, giudice di Tribunale, collocato a riposo.
Bucci Angelo, vice pretore del mandamento di Faenza di cui furono accettate le dimissioni.

Sulla proposta del Ministro del Tesoro:
Con decreto del 1° agosto 1895:
A commendatore:
Caccia cav. Alberto, controllore centrale all' ufficio dell'agente contabile dei titoli del Debito Pubblico collocato a riposo a sua domanda per motivi di salute.

Sulla proposta del Ministro degli Affari Esteri:
Con decreto del 12 agosto 1895:
A cavaliere:
Villa Antonio, capitano marittimo di lungo corso.

Sulla proposta del Ministro dei Lavori Pubblici:
Con R. decreto del 1° agosto 1895:
A cavaliere:
Della Barile Giorgio, aiutante di 1ª classe nel Corpo Reale del genio civile collocato a riposo.

Sulla proposta del Ministro delle Finanze:
Con R. decreto del 14 luglio 1895:
A cavaliere:
Gerardelli Don Domenico, membro della Commissione mandamentale delle imposte di Monreale.

Sulla proposta del Ministro delle Poste e dei Telegrafi:
Con decreti del 25 luglio, 1 e 4 agosto 1895:
A cavaliere:
Berti Luigi, ufficiale nelle Poste collocato a riposo.
Acqua Leopoldo, capo d'ufficio id. id.
Carlo Giovanni, id. id. id.
Marino Francesco, ufficiale id. id.
Baino Angelo, capo ufficio nei telegrafi id.
Sottili Ferdinando, id. id.
Merenda Benedetto, id. id.
Corpaci Domenico, id. id.
Laviano Vincenzo, id. id.
Balsamo Antonio, id. id.
Viale Gerolamo, telegrafista nell'Amministrazione provinciale dei telegrafi id.

LEGGI E DECRETI

Il Numero 587 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 1 e 2 dell'allegato *L* della legge 22 luglio 1894, n. 339, coi quali viene creato un nuovo tipo di rendita consolidata fruttante l' interesse del 4.50 °[o] esente da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura, estendendo alla rendita medesima tutte le disposizioni di legge che regolano il Gran Libro ed il servizio del Debito Pubblico dello Stato, in quanto non siano contrarie alla legge succitata del 22 luglio 1894, n. 339;

Veduti gli art. 1, 4, 5, 6, 8, 19 e 20 del R. decreto 21 novembre 1894 n. 516, emanato in virtù dell'art. 12 dell'Allegato L succitato della legge 22 luglio 1894 n. 339 coi quali articoli si stabilisce che le rendite del consolidato 4,50 °[o] esenti da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura siano inscritte in registri per iscrizioni al portatore, nominative e miste; si determinano quali indicazioni debbono portare le iscrizioni miste, da quali titoli esse debbono essere rappresentate e quali firme debbono portare le une e gli altri, riservando l'approvazione dei modelli dei titoli da farsi con altro decreto Reale, e finalmente si prescrive che le iscrizioni di rendita mista

le cui rate di interessi, come quelle al portatore, sono da pagarsi esclusivamente nell'interno del Regno alle scadenze trimestrali di gennaio, di aprile, di luglio e di ottobre di ogni anno, siano come quelle di rendita al portatore distinte in serie da L. 3, 6, 9, 18, 45, 90, 180, 450 e 900;

Veduti i RR. decreti 29 novembre 1894 n. 518 e 31 marzo 1895 n. 91, col primo dei quali si determinarono i segni e i distintivi caratteristici del titolo nominativo del consolidato 4,50 °[0] netto e col secondo si stabiliscono i segni e i distintivi delle Cartelle al portatore del consolidato medesimo;

Sulla proposta del Nostro Ministro pel Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I certificati d'iscrizione di rendita mista del consolisato 4.50 °[0] sono stampati sopra carta filigranata *Bianca* della stessa forma e dimensione, non che colle medesime leggende di quelle stabilite dall'art. 1 del R. decreto 31 marzo 1895, n. 91 per le cartelle al portatore di questo consolidato 4.50 °[0] netto, sia pel corpo del titolo quanto per le relative cedole trimestrali, e saranno conformi al modello, visto d'ordine Nostro, dal Ministro del Tesoro, e depositato insieme al presente negli archivi generali del Regno.

Ogni certificato d'iscrizione sarà emesso con non meno di 36 e non più di 40 Cedole al portatore per le scadenze trimestrali al 1° gennaio, al 1° aprile, al 1° luglio ed al 1° ottobre di ogni anno.

Art. 2.

Nella parte anteriore del Certificato le leggende per tutte le nove serie di rendita sono in colore *Bruno Rosso* e sono stampate nel corpo del titolo sopra parole costituite da grandi lettere a guisa di fondo indicanti la rendita rispettiva e nelle Cedole sopra un fondo costituito da ornati in colore *Giallo cupo di Cromo*. Le Cedole hanno inoltre impressa a destra la Nostra Effigie nello stesso colore *Giallo cupo di Cromo*.

Sopra ciascuna cedola ed in linea verticale sono stampate le parole *Cons. 4 1/2 °[0] netto*. Il numero ordinale delle Cedole procede da destra a sinistra in quelle superiori al corpo del titolo (1 a20); da sinistra a destra in quelle inferiori (21 a 40);

Le liste di separazione delle Cedole dai Certificati sono costituite da una leggenda stampata in caratteri di fantasia dissimili per ciascuna serie di rendita con ornati e tratteggiamenti di colore *Bruno Rosso* ed indicante per ogni appunto il valore della rendita rispettiva.

Tali liste di separazione sono tramezzate da una fila di punti bianchi, posti sopra fregi differenti per ogni valore, destinata a dare la traccia per lo stacco delle cedole dal Certificato.

Le liste di separazione delle cedole dalle rispettive matrici sono costituite dalla leggenda *Rendita mista* in caratteri gotici con ornati, e fiancheggiata dalle altre due leggende in caratteri maiuscoli inglesi intrecciati dicenti *Debito pubblico* e *Quattro e mezzo per cento*. Queste leggende sono stampate in *Bruno Rosso* su fondo lineato *Giallo cupo di Cromo*.

Sulla linea del taglio dei Certificati dalle relative matrici sono impresse in colore *Giallo cupo di Cromo* sopra un fondo tratteggiato dello stesso colore e sovrapposte l'una all'altra le due leggende *Rendita mista - Quattro e mezzo per cento*.

Art. 3.

Nella parte anteriore i Certificati sono muniti delle firme prescritte dall'art. 6 del Nostro decreto 21 novembre 1894 n. 516 e negli angoli superiori, rispettivamente a destra ed a sinistra, del bollo demaniale di cent. 50 e del bollo a secco della Direzione Generale del Debito Pubblico.

Le cedole sulla metà della linea inferiore ed in apposito spazio portano un piccolo bollo a secco ovale collo stemma Reale contornato dalla leggenda: *Regno d'Italia — Debito Pubblico.*

Art. 4.

I colori delle leggende e delle liste di separazione nella parte posteriore delle cedole sono diversi fra loro e diversi per ciascuna serie o valore, come nello specchio seguente:

Certificati da Lire	Liste di separazione Valori in grandi cifre — COLORI	Leggenda — COLORI
3	Bruno cupo	Turchino chiaro
6	Rosso marrone	Verde annas
9	Bruno rosso	Verde oliva chiaro
18	Verde annas	Rosso marrone
45	Turchino chiaro	Bruno cupo
90	Verde oliva chiaro	Bruno rosso
180	Bruno rosso	Rosso marrone
450	Rosso marrone	Bruno rosso
900	Verde minerale	Verde oliva cupo

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 settembre 1895.

UMBERTO.

SIDNEY SONNINO.

Visto: *Il Guardasigilli:* V. CALENDA DI TAVANI.

Il Numero 588 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visti gli articoli 346 e 364 della legge 20 marzo 1865 allegato *F*, sulle opere pubbliche;

Visto l'articolo 16 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3ª), sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra, fatta d'accordo col Ministro Segretario di Stato pel Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'unito Regolamento, visto, d'ordine Nostro, del Ministro Segretario di Stato per la Guerra, circa la esecuzione dei lavori del Genio militare, da avere effetto dal 1° ottobre prossimo.

Art. 2.

Il suddetto regolamento sostituisce per tutti gli effetti di legge quello precedente, approvato con D. R. delli 8 luglio 1883 n. 1521 (serie 3ª), il quale perciò resta abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 agosto 1895.

UMBERTO.

MOCENNI.

SIDNEY SONNINO.

Visto, *Il Guardasigilli:* V. CALENDA DI TAVANI.

Regolamento per l'esecuzione dei lavori del Genio militare.

CAPO I.

Direzione dei lavori

Art. 1.

Del direttore, del vice-direttore e dei sotto-direttori.

I lavori affidati al Genio militare si progettano e si eseguiscono sotto la vigilanza e responsabilità del direttore territoriale del genio militare, nel cui territorio debbono essere eseguiti, salvo quelle per le quali il Ministero avesse costituito una speciale direzione tecnica, indipendente dalla territoriale.

Il direttore territoriale è coadiuvato dal vice-direttore, che lo supplisce in caso di assenza, e dai sotto-direttori nei luoghi ove questi hanno sede.

Art. 2.

Responsabilità circa le prescrizioni del presente regolamento.

Il direttore, il vice-direttore, il sotto-direttore, il capo-sezione l'ufficiale direttore di uno speciale lavoro e coloro che li sostituiscono sono direttamente responsabili, ciascuno nei limiti dei propri doveri, di ogni conseguenza dannosa prodotta da inosservanza delle disposizioni del presente regolamento e di quelle speciali che fossero stabilite pei singoli casi, e sono responsabili particolarmente delle maggiori spese cui avessero dato origine opere non ordinate, non comprese nei progetti o non autorizzate.

Art. 3.

Del caposezione e degli ufficiali di sezione.

I progetti sono in massima compilati dai capisezione, ai quali spetta l'immediata direzione e la vigilanza dei lavori, in conformità degli ordini e delle istruzioni che ricevono dalle autorità sopra indicate. Il caposezione è specialmente responsabile dell'accettazione dei materiali, della buona e sollecita esecuzione delle opere, della contabilità dei lavori e della stretta osservanza dei patti convenuti.

Quando è necessario, egli è coadiuvato o supplito da altri ufficiali, denominati ufficiali di sezione.

Sono inoltre alla sua dipendenza i ragionieri geometri e gli assistenti assegnati alla sezione.

Lo studio di un progetto, o la direzione di un lavoro speciale, può essere affidato ad un ufficiale che non sia il caposezione.

Tanto il caposezione quanto l'ufficiale, che sia incaricato di un dato lavoro, hanno i doveri speciali indicati dai capitolati delle imprese pel direttore dei lavori. Ad essi spetta di curare che tutto proceda secondo le buone regole dell'arte e di amministrazione e di promuovere a tal fine quei provvedimenti che fossero necessari.

Art. 4.

Dei ragionieri geometri.

I ragionieri geometri, addetti alle sezioni, eseguiscono sotto la direzione del caposezione, o dell'ufficiale direttore dei lavori, la misura ed il conteggio delle opere, la misura e la stima dei terreni ed immobili da espropriarsi, e attendono alla compilazione delle carte contabili, essendo essi personalmente responsabili della esattezza delle misure e dei calcoli.

Possono essere chiamati a sostituire temporaneamente il caposezione o l'ufficiale direttore dei lavori, in caso di loro assenza; e possono anche essere incaricati di rilevare terreni, far disegni, delineare opere sul terreno, e simili.

Possono altresì esser chiamati a dirigere qualche lavoro che il direttore territoriale del genio stimasse opportuno di affidar loro.

Art. 5.

Degli assistenti.

Gli assistenti del genio dipendono dagli ufficiali e dai ragionieri geometri delle sezioni, e da essi ricevono le disposizioni e le istruzioni necessarie alla condotta dei lavori, sui quali debbono esercitare continua ed attiva vigilanza per assicurarne la buona riuscita e per fornire esattamente i dati di cui debbono tener nota per il conteggio dei lavori.

CAPO II.

Distinzione dei lavori e studio dei progetti

Art. 6.

Distinzione dei lavori in ordinari e straordinari.

I lavori che si eseguiscono per cura delle direzioni del genio militare sono *ordinari* o *straordinari*.

Diconsi *ordinari* quei lavori, ai quali si provvede con assegni della parte ordinaria del bilancio della guerra.

Diconsi lavori *straordinari* quelli ai quali si provvede con somme iscritte nella parte straordinaria del bilancio stesso.

Art. 7.

Assegni per lavori ordinari.

A ciascuna direzione territoriale prima che scada l'esercizio finanziario in corso viene assegnata dal Ministero una somma per i lavori ordinari da eseguirsi nell'esercizio successivo.

Con questa somma si deve provvedere alle spese occorrenti per la piccola e grossa manutenzione degli immobili militari, e per la esecuzione di quegli altri lavori che possono occorrere per migliorarne le condizioni, o per sistemare qualche servizio; non-

chè al pagamento del personale inferiore, delle mercedi di lavoro, delle indennità eventuali, dei soprassoldi e delle minute spese ad economia.

Ai lavori di piccola manutenzione si provvede secondo le norme prescritte da apposito regolamento.

Ai lavori di ordinaria manutenzione e di sistemazione, si provvede, in massima, in ciascun luogo, mediante contratti triennali a quantità indeterminate, salvo per i luoghi ove, per la piccola entità dei lavori, che ordinariamente vi si eseguono, possa convenire meglio appaltarli a mano a mano che occorrono, o farli eseguire ad economia.

I lavori invece di grossa manutenzione di considerevole importanza, e quelli di miglioramento, vanno eseguiti mediante separati contratti a quantità determinate.

Ciascuna direzione, avuta partecipazione dal Ministero dell'assegno fattole, ne proporrà la ripartizione nel modo seguente:

1. Quote minime da spendersi durante l'esercizio per lavori di manutenzione, in forza di contratti a quantità indeterminate già stipulati o da stipularsi.

2. Somme da spendersi per lavori di grossa manutenzione, o di miglioramento, mediante contratti a quantità determinate stipulati o da stipularsi.

3. Somma occorrente:

a) per paghe al personale inferiore;

b) per mercedi di picchetto, indennità di trasferta e soprassoldi;

c) per minute spese ad economia;

d) per lavori di piccola manutenzione;

e) per lavori di manutenzione da eseguirsi ad economia (a cottimo) nei luoghi sprovvisti d'imprese;

f) Somma (un decimo circa dell'assegno) da tenersi a disposizione del direttore per provvedere ad eventuali bisogni nell'esercizio, o mediante le imprese in corso nei limiti dei loro contratti, o mediante nuovi appalti, o col metodo ad economia, secondo che si riconosca più opportuno, e previa, nei due ultimi casi, l'autorizzazione ministeriale.

Il riparto generale dell'assegno viene sottoposto all'approvazione del Ministero, epperciò le direzioni trasmettono al comando territoriale dell'arma:

a) uno specchio (modello 1) in doppio esemplare della ripartizione proposta;

b) un prospetto numerico (modello 2) in triplice esemplare del personale inferiore;

c) uno specchio (modello 3) degli assegni per la piccola manutenzione degli immobili;

d) un elenco nominativo (modello 4) del personale inferiore;

e) un prospetto dei lavori di miglioramento (modello 5) in duplice esemplare.

Il comandante territoriale del genio esamina tali documenti e li trasmette poscia al Ministero per il tramite del comando di corpo d'armata.

I lavori di miglioramento, prima di essere compresi nelle proposte di ripartizione dell'assegno ordinario, dovranno essere concordati fra le direzioni del genio ed i comandi di divisione.

Quando durante l'anno, per cause eccezionali od imprevedute, non bastassero gli assegni fatti per i lavori ordinari, il direttore territoriale ne informerà direttamente il Ministero.

Art. 8.

Proposte per lavori straordinari.

Le proposte per lavori straordinari possono esser fatte dai direttori territoriali e dai comandanti territoriali del genio, ovvero dalle autorità militari superiori.

Nei due primi casi le proposte saranno trasmesse al Ministero della guerra per la via gerarchica indicata al precedente articolo 7; ma, in qualunque caso, lo studio dei relativi progetti non potrà essere ordinato se non dal Ministero medesimo.

Art. 9.

Classificazione dei progetti.

I progetti si distinguono in progetti di *massima*, e *particolareggiati.*

I progetti di *massima* constano di una relazione descrittiva sullo scopo ed utilità dell'opera, corredata da un estimativo sommario del costo presuntivo dei lavori e da una succinta perizia delle espropriazioni che fossero necessarie. Se occorre vi si aggiungerà pure qualche disegno.

I progetti *particolareggiati* si compongono:

a) di una relazione descrittiva;

b) di tutti i disegni generali e parziali occorrenti per ben definire il progetto in ogni suo particolare;

c) del computo metrico (modello 6);

d) del capitolato da cui risulti l'importare del progetto e le modalità della sua esecuzione.

Quando sia necessario, i detti documenti saranno completati colle analisi dei prezzi di articoli di lavori speciali o più importanti, colle perizie d'immobili da espropriarsi, e simili.

CAPO III.

Lavori ad impresa

Art. 10.

Modo di procedere ai lavori ad impresa.

I lavori ad impresa si eseguiscono per mezzo di contratti aggiudicati in virtù di pubblici incanti, o di licitazione privata, o stipulati a trattativa privata, secondo le prescrizioni della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato, del regolamento per gli appalti a società cooperative di produzione e lavoro, e secondo le istruzioni che, in esecuzione di tale legge, sono date dal Ministero della guerra. Base dei contratti del genio militare sono, in massima, il *Capitolato tipo* di ciascuna direzione territoriale e quello speciale da compilarsi per ogni impresa.

Art. 11.

Capitolato tipo.

Il *Capitolato tipo* è approvato con Decreto Reale e vale per tutti i lavori, che si eseguiscono nel territorio della direzione del genio per la quale è compilato. Esso consta di tre parti, cioè:

a) delle condizioni generali, che sono le stesse per tutte le direzioni del Regno e che stabiliscono il procedimento da tenersi negli appalti, gli oneri dell'appaltatore, le norme amministrative per l'eseguimento dei lavori, per la misura, per i pagamenti e per la risoluzione delle questioni che sorgono coll'impresa.

b) di una tariffa che comprende gli articoli delle mercedi di operai, dei noli di veicoli e macchine, dei materiali da costruzione e dei lavori ed oggetti lavorati.

In tale tariffa sono indicate le unità di misura e di conteggio, ma non i prezzi, dovendo questi essere apposti, volta per volta, nei capitolati speciali per ciascuna impresa.

c) delle condizioni particolari, a cui debbono soddisfare i vari articoli della tariffa.

Art. 12.

Capitolati da compilarsi per ciascuna impresa.

I capitolati si distinguono:

1. *In capitolati a quantità determinate* (modelli 7, 8, 9, 10).

2. *In capitolati a quantità indeterminate* (modelli 7, 9, 11).

I primi constano:

a) di un *estimativo* (modello 8) dal quale risultano gli articoli di lavori o di provviste occorrenti, il loro prezzo unitario, l'importare di ciascun articolo; ed il costo totale dell'opera cui il capitolato si riferisce, desunto dal computo metrico. Tali articoli devono sempre essere dedotti dal capitolato tipo, approvato

pel territorio in cui si eseguisce il lavoro, a meno che non si tratti di articoli speciali in esso non contemplati. Gli articoli vengono iscritti con un numero d'ordine progressivo e per quelli dedotti dal capitolato tipo s'indica altresì in apposita colonna, il numero corrispondente della tariffa del capitolato medesimo.

Descritti i singoli articoli di lavoro e di provvista si forma un riepilogo per capi degli articoli stessi. All'ammontare del riepilogo si aggiunge una somma in massa per imprevisti e si ottiene così il costo totale dell'opera. La somma in massa deve corrispondere al decimo circa dell'ammontare dell'estimativo.

b) di una *tariffa* (modello 9) che deve comprendere solo articoli di mano d'opera, provviste elementari, e noli coi relativi prezzi unitari, per lavori che possa occorrere di eseguire ad economia. Anche tali articoli saranno sempre dedotti dal capitolato tipo, salvo quelli speciali che non vi si trovassero, e saranno iscritti con doppio numero, di cui uno progressivo, l'altro corrispondente a quello della tariffa del capitolato suddetto.

c) delle *condizioni speciali dell'impresa,* (modello 10) le quali devono indicare l'oggetto della medesima, la sua durata e la cauzione da prestarsi. Tali condizioni dovranno contenere la dichiarazione esplicita che nell'appalto dei lavori, cui il capitolato si riferisce, e nella loro esecuzione dovranno essere osservate tutte le condizioni generali o particolari del capitolato tipo, come se fossero testualmente trascritte nel contratto e ne fossero parte integrante, specificando tutte quelle modificazioni od aggiunte a tali condizioni del capitolato tipo che la natura dei lavori rendesse necessarie.

Quando convenga appaltare qualche lavoro o provvista *a corpo*, il capitolato consterà di una descrizione particolareggiata di tale lavoro, o provvista, corredata se necessario, di opportuni disegni.

I capitolati a *quantità indeterminate* si compongono:

a) di una *tariffa* (modello 9), comprendente gli articoli di mercedi, noli, provviste e lavori di cui si prevede necessaria l'applicazione, coi relativi prezzi. Tali articoli saranno classificati con doppio numero di cui uno progressivo, l'altro richiamato dal capitolato tipo, per quelli che dal medesimo sono stati desunti.

b) delle *condizioni speciali dell'impresa* (modello 11), analoghe a quelle prescritte pei contratti a quantità determinate.

Art. 13.

Corso da darsi ai progetti ed ai capitolati.

Tutti i *progetti* di *massima*, vengono trasmessi, pel tramite del comando territoriale del genio, al comando di corpo d'armata, il quale li rassegna colle sue osservazioni al Ministero.

I *progetti particolareggiati* per lavori ordinari e straordinari, quando non superino le L. 8000, sono dalle direzioni trasmessi direttamente al Ministero. Quelli che superano detta somma sono invece rassegnati all'esame del comandante territoriale, il quale fattevi arrecare le modificazioni che stimasse utili, li trasmette al Ministero accompagnandoli con un rapporto speciale, nel quale sono discussi in linea tecnica ed economica i particolari dei progetti stessi, conchiudendo con un esplicito parere sui medesimi.

In tale rapporto si farà particolare menzione della regolare compilazione del capitolato e del modo più conveniente di eseguire i lavori, ricorrendo ai diversi sistemi di appalto.

I capitolati per appalti annuali, biennali e triennali a quantità indeterminate, la cui somma complessiva non superi le L. 40,000, sono trasmessi dalla direzione del genio direttamente al Ministero. Quelli che eccedono l'ora detta somma sono inviati al comandante territoriale il quale, fattevi prima introdurre le modificazioni che reputasse utili, li rivolge al Ministero.

Art. 14.

Stipulazione dei contratti.

La stipulazione dei contratti per i lavori del genio militare è affidata alla direzione dell'arma, sotto l'osservanza delle prescrizioni stabilite dal regolamento sulla contabilità generale dello stato e dal regolamento per gli appalti a società cooperative di produzione e lavoro, e secondo le norme stabilite dalla istruzione sulla stipulazione dei contratti per i servizi dell'amministrazione della guerra.

CAPO IV.

Esecuzione dei lavori ad appalto

Art. 15.

Ordine all'appaltatore per l'incominciamento dei lavori

Approvato il contratto, o quando per motivi d'urgenza il Ministero abbia autorizzato l'incominciamento dei lavori appena stipulato il contratto, od anche soltanto dopo l'aggiudicazione, il direttore territoriale del genio, o l'ufficiale da lui delegato, notifica per iscritto all'appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori e per poterli cominciare.

Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito a ricevere la consegna, gli sarà fissato un termine perentorio, trascorso il quale inutilmente, l'amministrazione avrà diritto di rescindere il contratto o di provvedere alla esecuzione dei lavori d'ufficio a rischio dell'appaltatore, osservando le disposizioni contenute nell'art. 30 e seguenti.

Art. 16.

Processo verbale della consegna dei lavori.

All'atto della consegna dei lavori si stende un processo verbale (modello 12) in doppio originale, in cui, dopo citato il contratto, la sua approvazione e gli ordini di eseguimento, s'indicano:

1. Le operazioni preliminari già eseguite sul terreno, come i tracciamenti, gli accertamenti di misure, i collocamenti di sagome, di capisaldi, ecc.;

2. Le aree, le cave ed i locali che, per avventura, fossero concessi all'appaltatore per l'eseguimento dei lavori;

3. Il giorno assegnato pel cominciamento dei lavori, dal quale, secondo il contratto, dovrà decorrere il tempo utile per il loro compimento;

4. Il giorno in cui i lavori dovranno essere terminati.

Il processo verbale è quindi firmato dal rappresentante del genio, che ha fatto la consegna, dall'appaltatore e dal direttore dei lavori (se non ha dato esso stesso la consegna) e poscia dal direttore territoriale del genio. Uno dei due esemplari si dà all'appaltatore, l'altro si conserva dalla direzione per essere poi unito al conto finale. Copia del detto processo verbale viene trasmessa al Ministero.

Per i lavori da eseguirsi mediante capitolati a quantità indeterminate (articolo 12) non occorre processo verbale: basterà partecipare all'impresa l'approvazione del contratto, salvo i casi nei quali, per l'importanza e natura di qualche lavoro, fosse stabilito dal contratto il tempo in cui il lavoro deve compiersi, nei quali casi si dovrà procedere come è detto qui sopra.

Qualora l'appaltatore invitato a firmare il verbale, sia pure con le osservazioni o riserve che stimasse opportune, vi si rifiuti, ciò si farà constare nel verbale con dichiarazione di due testimoni. E lo stesso procedimento si seguirà in ogni altro caso di firma richiesta dal presente regolamento e dall'appaltatore ricusata.

Art. 17.

Processo verbale di sospensione di ripresa e di ultimazione dei lavori.

Tutte le sospensioni o le riprese di lavori (modelli 13 e 14) devono essere oggetto di processo verbale in doppio originale, in cui si farà conoscere il motivo della sospensione, o della ripresa. La durata delle sospensioni dei lavori, per cause climatologiche od altre di forza maggiore, debitamente comprovate, o imputabili all'amministrazione militare, non dev'essere computata nel tempo utile per il compimento delle opere, salvo che sia altrimenti stabilito dal contratto. Nei processi verbali di ripresa dei lavori si

dovrà pertanto indicare il nuovo termine del tempo utile per il loro compimento.

Compiuti i lavori, il direttore di essi compila, in contraddittorio dell'appaltatore ed in duplice esemplare, il processo verbale (modello 15) indicante il giorno in cui i lavori furono compiuti.

Tanto i processi verbali di sospensione, quanto quelli di ripresa e di compimento dei lavori, devono essere sottoscritti dall'appaltatore, dal direttore dei lavori e, per approvazione dal direttore territoriale del genio. Uno dei due esemplari sarà dato all'appaltatore l'altro sarà conservato dalla direzione, per essere poi unito al conto finale. Una copia di ciascun verbale sarà, volta per volta, trasmessa dalla direzione al Ministero.

Art. 18.

Giornale del direttore di lavori straordinari.

Il direttore di lavori straordinari, tiene, per ciascuna impresa, un giornale (modello 16) per notarvi quanto riguarda l'andamento tecnico ed economico dei lavori stessi, cioè la data della consegna dei lavori, gli ordini del direttore territoriale del genio, le disposizioni del comandante territoriale, le relazioni indirizzate al direttore territoriale, gli ordini di maggiore importanza dati dal direttore dei lavori all'appaltatore, i processi verbali di ogni genere, le modificazioni e le aggiunte al progetto, e simili, che possono essere occorse durante l'esecuzione dei lavori, e tutti i fatti che devono tenersi presenti nella liquidazione finale.

Quando sia cambiato il direttore dei lavori, si deve far apparire nel giornale la regolare consegna, data al successore, dei documenti, dei materiali e di quanto altro concerne il progetto e i lavori.

Il detto giornale dev'essere esaminato e firmato dal direttore territoriale del genio ogni volta che egli si reca a visitare i lavori.

Art. 19.

Variazioni ai progetti approvati.

Gli uffici del genio non possono arrecare variazioni ad un progetto già approvato senza essere a ciò autorizzati. Qualora pertanto occorressero variazioni, il direttore territoriale del genio farà le sue proposte al comandante territoriale, il quale le rivolgerà al Ministero per le sue determinazioni.

Possono tuttavia essere autorizzate dal direttore territoriale o dal comandante territoriale, secondo che trattasi di lavori ordinari o straordinari, le sole modificazioni che non implichino variazioni al contratto od aumento sul complesso della spesa, nè mutazioni sostanziali ai progetti approvati, e siano consigliate da fatti avvenuti nell'eseguire i lavori, o dalla natura stessa di questi, o da evidenti ragioni di semplicità, di economia o di utilità.

Questa disposizione regge per tutti i casi indicati negli articoli seguenti.

Art. 20.

Lavori che si possono eseguire sul quinto in più della somma d'appalto.

È riservato al Ministero della guerra di autorizzare l'eseguimento di lavori oltre la somma d'appalto, e nel limite di un quinto in più della medesima.

È fatta eccezione pei soli lavori ordinari, quando le direzioni del genio siano in grado di sopperire alla maggiore spesa col fondo di riserva sull'assegno ordinario del bilancio sul quale grava l'assegno principale (articolo 7); ma esse debbono però sempre darne avviso al Ministero.

Per i lavori ordinari che si eseguono mediante contratti a quantità determinate o indeterminate, e pei quali viene impegnata in principio di esercizio la sola quota minima contrattuale (4|5), le direzioni notificano al Ministero le somme che occorre loro di impegnare oltre il detto limite minimo.

Le comunicazioni di cui nei due precedenti capoversi sono fatte, alla fine di ogni mese, con la semplice trasmissione di un elenco (modello 17).

Sia nel caso in cui l'autorizzazione della maggiore spesa è riservata al Ministero, sia quando è lasciata in facoltà delle direzioni, le proposte o comunicazioni da farsi al Ministero stesso per lavori da eseguirsi oltre la somma di appalto, debbono essere accompagnate (eccetto pei contratti a quantità indeterminate) da un estimativo sommario dei nuovi lavori.

Occorrendo, per l'esecuzione di lavori autorizzati, una proroga al limite di tempo che era assegnato all'impresa pel loro compimento definitivo, il direttore territoriale del genio ne riferirà al Ministero, e gli proporrà il nuovo termine da stabilirsi.

Art. 21.

Lavori e provviste non contemplate in un contratto.

Quando in un contratto non siano contemplati lavori o provviste che si riconoscessero poi indispensabili, vi si può provvedere mediante estimi, concordando preventivamente coll'appaltatore (con atto in scritto su carta bollata da L. 1) il relativo prezzo ragguagliato, se si può, a quello di opere consimili comprese nel contratto o altrimenti a quelli della tariffa di manutenzione vigente nel luogo, ovvero dedotto per analisi in base al costo delle provviste e mano d'opera elementari.

Tali prezzi ragguagliati saranno inseriti nelle contabilità e soggetti al ribasso d'asta.

Copia dell'atto col quale sono stati concordati sarà presentata all'ufficio del registro ed altra su carta semplice sarà allegata al conte finale.

Ai lavori non previsti si può anche provvedere in economia, salvo il disposto dell'articolo 57, comma 2, purchè nel complesso di questi e di quelli ad estimo non si venga ad eccedere la somma portata dal contratto per imprevisti.

Inoltre i lavori eseguiti ad estimo non dovranno eccedere nel complesso la somma di L. 4000 qualunque sia l'ammontare della impresa.

Quando per varianti approvate al progetto, o per altra ragione giustificata, occorra superare con articoli extra contratto questo limite, dovrà redigersi un estimativo ed una tariffa suppletiva da sottoporsi all'approvazione del Ministero, pel tramite delle stesse autorità che esaminarono il progetto.

A corredo dell'estimativo e della tariffa si trasmettono:

a) Una sottomissione, in carta bollata da una lira, dell'impresario che si obbliga ad eseguire i nuovi lavori ai prezzi indicati nell'estimativo suppletivo con lo stesso ribasso che grava sui prezzi del contratto.

b) Una copia del primitivo contratto.

c) Una relazione che giustifichi la necessità dei nuovi articoli, la convenienza dei prezzi e della sottomissione ecc.

Art. 22.

Controversie cogli appaltatori.

Le contestazioni, che l'eseguimento di un contratto facesse insorgere tra l'appaltatore ed il direttore dei lavori, dovranno essere volta per volta, ed il più presto possibile, risolute dal superiore immediato.

Quando la risoluzione sia contraria all'appaltatore, il direttore dei lavori compilerà un processo verbale intorno ai fatti contestati, colla indicazione della risoluzione presa e lo notificherà all'appaltatore il quale dovrà firmarlo, o nel termine di tre giorni presentare le sue osservazioni.

Queste osservazioni ed il processo verbale dovranno essere sottoposti al direttore territoriale per la sua decisione, ed ove l'appaltatore non si acqueti, esso direttore ne informerà il comandante territoriale del genio, il quale a sua volta, qualora non riesca a comporre le differenze, ne riferirà al Ministero, trasmettendo tutti i documenti della controversia. Nella relazione, quando ne sia il caso, dovrà essere esaminata la convenienza di avvalersi per la soluzione della vertenza del patto compromissorio previsto dalle condizioni generali.

Se talvolta, per circostanze speciali, potesse essere opportuno nell'interesse dell'amministrazione militare di non risolvere im-

mediatamente una controversia, anche allo scopo di sottoporre la risoluzione di tutte le questioni che potessero insorgere durante il corso dei lavori ad un unico arbitrato a lavori compiuti, dovrà la direzione del genio, per mezzo del comandante territoriale, riferirne al Ministero.

Quando la controversia sia di natura tale che, progredendo i lavori, non potesse più essere esaminata da chi dovrà risolverla, e d'altra parte non sia conveniente ritardare i lavori, il direttore territoriale del genio provvederà perchè la controversia, con tutti i particolari che la concernono, sia fatta oggetto di verbale da sottoporsi a suo tempo agli arbitri o a chi altro dovrà decidere.

Tale processo verbale verrà sottoscritto dall'impresario, dal direttore dei lavori e dal direttore territoriale.

Art. 23.

Responsabilità dell'appaltatore in caso di disgrazie.

L'appaltatore è esclusivamente e direttamente responsabile dei sinistri, che nella esecuzione dei lavori seguissero a pregiudizio di qualsiasi persona addetta o no ai medesimi, intendendo l'amministrazione militare di rimanere estranea a qualsivoglia pratica cui i detti sinistri potessero dar luogo.

Nelle condizioni speciali delle imprese si dovrà stabilire che sulla somma di ogni acconto da pagarsi, dedotto il decimo od il vigesimo di guarentigia, sia fatta la ritenzione dell'uno per cento, per assicurare, sotto la vigilanza dell'amministrazione, i soccorsi agli operai feriti, le cure mediche ed i medicinali per gli operai malati, nonchè le indennità che possono essere dovute agli operai, loro vedove e figli, a cagione di accidenti e malattie dipendenti dal lavoro. Compiuti i lavori, ciò che rimanesse delle ritenute fatte, sarà restituito, col mandato di saldo, all'appaltatore.

Art. 24.

Danni in genere.

Nei casi di danni cagionati da forza maggiore a lavori in corso di esecuzione o non ancora collaudati, l'appaltatore dovrà farne denuncia entro 24 ore, quando il contratto non stabilisca essere tali danni a carico di lui. In detti casi si compilerà tosto un processo verbale da firmarsi dal capo sezione, o da chi ne sia all'uopo delegato, per accertare:

1. Lo stato delle cose dopo il danno, perchè si possa confrontare questo stato col precedente;

2. Le cause dei danni, e vedere se abbiano realmente avuto origine da forza maggiore;

3. Se vi fu negligenza per parte di alcuno;

4. Se furono osservate le regole dell'arte e le prescrizioni del direttore dei lavori;

5. Se non fu omessa nessuna delle cure necessarie a prevenire i danni.

Compilato il verbale, il direttore territoriale farà tutti i provvedimenti che non possono essere differiti, e ne informerà tosto, per mezzo del comandante territoriale, il Ministero a cui rivolgerà nello stesso tempo tutte le proposte che stimerà di dover fare.

Art. 25.

Rescissione di contratti per frode.

Ogni qualvolta si verifichi un fatto che possa dar luogo a procedimento penale contro l'appaltatore, per frode, oppure quando consti che il procedimento sia stato iniziato dall'autorità giudiziaria per denunzia di terzi, il direttore territoriale del genio ne riferirà, per mezzo del comandante territoriale, al Ministero, affinchè questo possa esaminare se convenga dichiarare la rescissione del contratto, giusta l'articolo 340 della legge sulle opere pubbliche, in data 20 marzo 1865.

Art. 26.

Rescissione di contratti per grave negligenza, o contravvenzione ai patti.

Quando per grave negligenza, oppure per contravvenzione agli obblighi od alle condizioni stipulate, l'appaltatore mette in rischio la buona riuscita di un'opera, il direttore territoriale del genio ne farà oggetto di processo verbale ed invierà al Ministero, per mezzo del comandante territoriale, una relazione nella quale, indicando con precisione i fatti imputabili all'appaltatore, farà conoscere anche il costo approssimativo dei lavori da lui eseguiti regolarmente e da accreditarglisi. Il direttore territoriale potrà intanto far sospendere i lavori, quando lo stimi opportuno.

Secondo i casi, il Ministero potrà commettere al comandante territoriale di comunicare la citata relazione all'appaltatore, e prefiggergli un termine non maggiore di 10 giorni per presentare le sue osservazioni e dichiarazioni al comandante stesso, ottenute le quali, oppure scaduto il termine fissato all'appaltatore per rispondere, il Ministero decreterà, se ne sarà il caso, la rescissione del contratto; ovvero commetterà al comandante territoriale di far procedere d'ufficio all'esecuzione dei lavori, dopo aver fatto all'appaltatore le ingiunzioni stabilite sia dal capitolato d'appalto, sia dal seguente articolo.

Art. 27.

Gravi ritardi nella esecuzione dei lavori.

Quando interessi all'amministrazione che i lavori siano compiuti nel limite di tempo fissato del contratto, e si abbia ragione di temere ritardo per negligenza dell'appaltatore, il direttore territoriale o l'ufficiale specialmente preposto alla vigilanza dei medesimi, previa autorizzazione dello stesso direttore territoriale, deve fissargli un termine che (salvo i casi di urgenza) non sarà minore di giorni 10 decorrenti da quello della comunicazione, per mettersi in grado di compiere nel tempo debito i lavori in ritardo ed aggiungerà le prescrizioni che reputerà efficaci ad assicurare il compimento dei lavori, sotto comminatoria di applicare le penalità stabilite dalle condizioni generali di appalto.

Quando invece il termine dei lavori sia scaduto, il direttore del genio potrà fissare all'impresa un nuovo termine perentorio per completarli, senza pregiudizio delle penalità di cui siasi reso e continuerà a rendersi passibile a tenore del contratto, e con la comminatoria della prosecuzione dei lavori di ufficio.

Di ciò il direttore dovrà informare il Ministero per mezzo del comandante territoriale.

Art. 28.

Inadempimento di obblighi assunti per l'esecuzione di lavori a cottimo.

Quando si tratti di scrittura privata stipulata per cottimo (articolo 58) si può prescindere dall'esecuzione d'ufficio dei lavori in caso d'inadempimento dei patti; ma allora, dopo un'ingiunzione infruttuosa fatta dal direttore dei lavori al cottimista, la scrittura può essere rescissa mediante semplice dichiarazione del direttore territoriale del genio, salvo sempre i diritti e le facoltà devolute all'amministrazione, in virtù di essa scrittura.

Art. 29.

Provvedimenti da prendersi in caso di morte o di fallimento di un appaltatore.

In caso di morte di un appaltatore di lavori in corso di eseguimento, al quale non debba succedere per condizione del contratto un supplente o fideiussore, rimane sciolto il contratto, secondo l'articolo 1642 del codice civile, e l'amministrazione è tenuta, giusta il successivo articolo 1643 del codice stesso, a pagare agli eredi in proporzione della somma stabilita dal contratto, il costo dei lavori eseguiti e dei materiali preparati, allorchè tali lavori o materiali possono esserle utili. Il direttore territoriale del genio rassegna al Ministero le proposte che crede opportune, sia pei crediti da liquidarsi agli eredi, sia per le convenzioni che si potessero utilmente stipulare con costoro o con altri per condurre a termine i lavori.

Nei casi di fallimento dell'appaltatore, regolarmente dichiarato, il contratto rimane sciolto anche di diritto, e le direzioni del

genio, nel riferirne al Ministero, devono fare, senza indugio le proposte occorrenti per la continuazione dei lavori mediante la stipulazione di nuovi contratti.

Per i lavori e le somministrazioni eseguite e liquidate a favore dell'impresario fallito viene provveduto con mandato a favore del curatore del fallimento, legalmente riconosciuto.

Art. 30.

Modo di eseguire opere a rischio dell'appaltatore.

Ogni qualvolta si debba procedere all'esecuzione d'ufficio di lavori a rischio di un appaltatore, o perchè egli non soddisfaccia le condizioni convenute, o per rescissione del contratto d'appalto, il direttore territoriale del genio proporrà al comandante territoriale il modo di provvedervi, cioè se con contratto all'asta pubblica, od a licitazione o a trattativa privata o ad economia, secondo i casi e l'entità della somma che rimane da spendersi. Il comandante territoriale ne riferirà al Ministero e, avutane l'autorizzazione, ordinerà, o l'eseguimento dei lavori ad economia, seguendo le norme del capo VII, o la stipulazione di nuovi contratti, che non saranno esecutivi se non dopo l'approvazione del Ministero.

Art. 31.

Valutazione dei materiali e dei lavori.

Se l'esecuzione d'ufficio deve aver luogo per contratto, si debbono compilare i seguenti documenti:

1. Una perizia dei materiali, utensili e mezzi d'opera di pertinenza dell'appaltatore negligente, che possano utilmente adoperarsi nei lavori e cedersi al nuovo appaltatore, con l'indicazione del loro prezzo che va esente da ribasso.

2. Un estimativo dei lavori da eseguirsi d'ufficio, con gli stessi prezzi e lo stesso ribasso stabilito dal contratto stipulato con lo appaltatore negligente.

3. La tariffa, se occorre, dei prezzi che non fossero stabiliti nel contratto, e di quelli per la manutenzione e per la riforma dei lavori eseguiti dall'appaltatore negligente.

Art. 32.

Capitolati per lavori da eseguirsi d'ufficio.

I capitolati speciali per l'esecuzione d'ufficio dei lavori, oltre ai capitoli d'onere inerenti a ciascun caso, dovranno stabilire:

1. Il costo del lavoro secondo le condizioni del contratto stipulato coll'appaltatore negligente;

2. La condizione che il nuovo appaltatore dovrà accettare, a prezzo di perizia, i materiali e gli utensili lasciati dal precedente appaltatore, nello stato e nell'effettiva quantità in cui si trovano, all'atto della consegna.

Il costo di questi materiali sarà compensato all'amministrazione militare, mediante ritenute sulle somme che si pagheranno alla nuova impresa.

Art. 33.

Processo verbale da compilarsi quando si debbono continuare d'ufficio lavori appaltati.

Quando si debba procedere d'ufficio alla continuazione di lavori per conto ed a rischio di un appaltatore decaduto dai suoi diritti, il direttore territoriale del genio gli fa intimare, per mezzo d'usciere, d'intervenire alla compilazione di un processo verbale di verificazione o di accertamento dei lavori da lui già eseguiti, delle provviste già fatte e degli utensili che occorresse prendere dal suo cantiere, a fine di poter in ogni tempo distinguere le opere e le provviste preesistenti da quelle che verranno eseguite d'ufficio.

Nel fare l'intimazione all'appaltatore gli si darà avviso che, qualora egli non intervenga, si procederà alla verificazione per mezzo di due periti estranei all'amministrazione militare (quando ciò sia consigliato da parere dell'avvocatura erariale) e con l'assistenza di due testimoni.

Con la scorta di detto processo verbale verrà compilata la perizia prescritta dall'articolo 31.

CAPO V
Contabilità dei lavori e delle provviste ad appalto

Art. 34.

Oggetto della contabilità.

La contabilità dei lavori ha per iscopo l'accertamento e la registrazione di tutti i dati riguardanti la loro esecuzione.

Essa è tenuta mediante i seguenti registri:

a) Libretto delle misure (modello 18);

b) Libretto pei lavori minuti ad economia (modello 19);

c) Registro delle misure (modello 20);

d) Sommario delle note settimanali (modello 21).

La contabilità deve procedere di pari passo con l'esecuzione dei lavori, affinchè la direzione del genio si trovi sempre in grado di rilasciare regolarmente i certificati per il pagamento degli acconti; di dare senza ritardi e con sicurezza, le necessarie disposizioni per l'esecuzione dei rimanenti lavori; di chiedere in tempo, ove occorra, la facoltà di fare spese sul quinto in più della somma d'appalto (art. 20); e di poter infine fare tutte le proposte, che fossero via via riconosciute necessarie.

Art. 35.

Operazioni concernenti le misure.

Le misure e tutte le altre operazioni riguardanti la contabilità dei lavori e delle somministrazioni ad appalto, devono essere eseguite dai ragionieri geometri o dagli stessi ufficiali del genio, e sempre in contraddittorio dell'appaltatore o del suo rappresentante legale.

Art. 36.

Libretti delle misure dei lavori e delle provviste.

Il libretto delle misure (modello 18) deve avere sul frontespizio la dichiarazione del numero delle pagine di cui consta, il quale sarà scritto in lettere anzichè in cifre numeriche, e di più la firma del direttore territoriale ed il bollo della direzione. Ogni pagina del libretto deve avere il numero d'ordine progressivo, ed ogni mezzo foglio essere segnato sotto il detto numero colle lettere iniziali del cognome e nome del direttore territoriale; il quale appone pure sul frontespizio di ciascun libretto un numero d'ordine progressivo, desunto da un registro speciale, in cui devono essere annotati i libretti stessi via via che sono distribuiti, e le sezioni alle quali vengono dati.

Art. 37.

Iscrizione delle misure nel libretto.

Le misure sul libretto devono essere scritte in inchiostro. Nella colonna: *indicazione dei lavori ecc. ecc.*, vuolsi enunciare succintamente:

1° Il genere di lavoro o provvista, usando le denominazioni espresse nel contratto;

2° La parte di lavoro a cui la misura si riferisce, e dove fu eseguito.

La colonna annotazioni conterrà:

1° Le figure dei lavori eseguiti con le loro misure, quando sia necessario;

2° Le altre memorie spiegative, per guisa da dimostrare chiaramente ed esattamente la forma dei lavori nelle loro varie parti e il modo in cui sono stati eseguiti.

Per ogni misurazione compiuta sotto una medesima data, il libretto sarà firmato dal ragioniere geometra o da chi ne fa le veci, e dall'appaltatore o dal suo rappresentante legale e quindi sarà poi ogni volta sottoposto alla firma del direttore dei lavori o dell'ufficiale incaricato.

Quando si debbano segnare nel libretto misure prese dall'assistente, giusta la facoltà datagliene dal seguente art. 38, esse dovranno essere precedute dalla seguente annotazione: *misure ricavate dal libretto N. a pag. per i lavori ad economia dall'assistente sig. N. N.*

Per i lavori non preveduti nel capitolato si dovrà tenere un libretto speciale per ogni impresa. In tale libretto e di contro al

prezzo di ogni articolo di lavoro, si dovrà apporre la seguente dichiarazione, firmata dall'impresa, dal ragioniere geometra o dall'incaricato, e dal capo della sezione « *Prezzo concordato ed accettato dall'impresa in L.* (in tutte lettere). »

Art. 38.

Misure e memorie che possono essere prese dall'assistente.

Le misure e le memorie dei lavori, che devono essere prese senza indugio, quando non abbiano grande importanza, potranno essere effettuate dall'assistente, nel caso che per ispeciali condizioni di servizio non le possa prendere il ragioniere geometra, o chi ne fa le veci. Il detto assistente le scriverà nel proprio libretto (modello 19), e vi porrà la sua firma.

Egli è strettamente responsabile dell'esattezza delle misure e delle memorie prese, le quali vengono poi da lui stesso comunicate al ragioniere geometra, od a chi ne fa le veci, affinchè le trascriva sul libretto delle misure nel modo indicato nel precedente articolo.

Art. 39.

Lavori e provviste desunte da medie.

Nei casi in cui le misure da iscriversi nel libretto debbano essere desunte da medie, quando cioè si tratti di superficie o di volumi di figura irregolare, s'indicheranno nel libretto:

1° Gli oggetti ed i punti sui quali si sono eseguite le misure, gli scandagli o i saggi;

2° Gli elementi sui quali sono fondate ed il processo col quale sono state ricavate le medie, seguendo i metodi geometrici, quando non sia altrimenti stabilito da condizioni speciali del contratto.

Art. 40.

Registrazioni dei lavori a corpo.

I lavori a corpo possono notarsi a libretto per aliquote, proporzionalmente al lavoro eseguito ed accertato, indicando partitamente l'aliquota di ciascun elemento essenziale del lavoro a corpo, come scavi, spianamenti e simili.

Per ogni nota però devonsi ricordare i precedenti, a fine di evitare duplicazioni od omissioni. Le quantità si desumono da calcoli sommari, fondati, ove sia d'uopo, sopra opportuni rilievi geometrici.

Art. 41.

Sterri e rinterri.

Quando occorra eseguire scavi o spianamenti in terreni di superficie irregolare, o costruire su di essi opere di terra o murali, ed il calcolo dei volumi debba farsi col sistema dei rilievi di 1ª e 2ª pianta, il direttore dei lavori, prima di darvi principio, farà eseguire dal ragioniere geometra, o da chi ne fa le veci, la levata del terreno da scavarsi, o su cui debbono sorgere le opere. Tale operazione sarà fatta in contraddittorio dell'appaltatore, o del suo rappresentante legale.

Le stesse norme si osserveranno per i rilievi che si dovessero eseguire poi.

Dai detti rilievi si deducono quindi i ricavi (modello 22) iscrivendovi tutti i dati richiesti dall'intestazione delle singole colonne del modello, e le precise indicazioni circa i capisaldi cui tali profili sono riferiti.

Tanto i rilievi di 1ª e 2ª pianta, quanto i ricavi, devono essere firmati dall'appaltatore o dal suo legale rappresentante, dal ragioniere geometra, dal direttore dei lavori, e convalidati dal direttore territoriale del genio se li approva.

Allorquando il calcolo dei volumi di sterro e rinterro sia fatto col metodo dei profili longitudinali e delle sezioni trasversali le aree di queste si noteranno nei fogli di disegno di contro alle sezioni stesse.

Art. 42.

Avvertenze da aversi nel computo dei lavori e delle provviste.

Nel computo delle giornate, dei noli, nella misura e nel computo dei lavori e dei materiali, si terrà conto, nei fattori e nei prodotti, delle sole due prime cifre decimali, avvertendo però:

1° Che nella misura di oggetti o lavori ai quali sia assegnato dalla tariffa un prezzo eguale o superiore a lire 100, si dovrà tener conto delle sole due prime cifre decimali nei fattori e delle prime tre nel prodotto;

2° Che nella misura di oggetti o lavori ai quali sia dalla tariffa assegnato un prezzo eguale a lire 0,10 o minore, si terrà conto di una sola cifra decimale nei fattori, e si trascureranno affatto le frazioni nei prodotti;

3° Che qualunque sia la cifra di cui si debba tener conto, si dovrà aumentarla di una unità, se la cifra seguente è uguale o superiore a 5; si dovrà lasciarla tal quale, se la seguente è inferiore a 5.

Nel valutare il peso degli oggetti somministrati in sacchi, barili ed altri recipienti, si deve diffalcare quello del recipiente. Quest'ultimo si restituirà all'appaltatore.

L'appaltatore è obbligato a fornire già accampionate tutte le misure lineari o di capacità, ed i pesi per la valutazione delle opere. Tali oggetti dovranno essere verificati dal direttore dei lavori o da chi ne fa le veci.

Per la designazione abbreviata delle misure e dei pesi del sistema metrico decimale si dovrà, sempre che occorra, far uso dei segni seguenti

Misure di lunghezza		Misure di superficie		Misure di volume		Misure di capacità		Pesi	
Chilometro	km	Chilom. quadrato	km^2	Metro cubo .	m^3	Ettolitre .	el	Tonnellata	T
Metro . .	m	Ettara	ha	Stero	S	Decalitro .	dal	Quintale metrico.	Q
Decimetro.	dm	Ara	a	Decim. cubo .	dm^3	Litro . . .	l	Kilogramma . . .	Kg.
Centimetro	cm	Metro quadrato .	m^2	Cent. cubo . .	cm^3	Decilitro .	dl	Gramma	g
Millimetro	mm	Decim. quadrato .	dm^2	Millim. cubo .	mm^3	Centilitro .	cl	Decigramma . . .	dg
		Cent. quadrato .	cm^2					Centigramma . .	cg
		Millim. quadrato.	mm^2					Milligramma . .	mg

Art. 43.

Imprese estese a più esercizi,

I lavori ordinari dati ad imprese estese a più esercizi con uno stesso contratto a quantità indeterminate, si liquidano alla fine di ciascuno di questi e sono oggetto di una contabilità a parte per ciascun esercizio.

I lavori ordinari e gli straordinari commessi ad imprese speciali, con contratti a quantità determinate, anche se estesi a più esercizi, si liquidano al termine di ciascuna impresa.

Art. 44.

Registro delle misure

Il ragioniere geometra incaricato della contabilità dei lavori, trascrive nel registro (modello 20) per ordine cronologico del libretto, tutte le misure, di mano in mano che le prende. Per ciascuna impresa dev'essere tenuto uno di tali registri suddiviso per articoli e, occorrendo, per opera e per edifizio.

Quando il registro delle misure oltre ad essere suddiviso per articoli, lo è anche per opere e per edifizi, il registro stesso sarà chiuso da un riepilogo delle quantità di ciascun articolo impiegato nei vari edifizi, da servire per la compilazione del conto finale.

Per i movimenti di terra, calcolati col sistema dei rilievi di 1ª e 2ª pianta, si trascrivono nel registro delle misure le sole quantità ottenute, desumendole dai relativi ricavi (modello 22). Per quelli invece calcolati col metodo delle sezioni trasversali si trascriveranno le aree delle singole sezioni e gli altri fattori all'uopo necessari, desumendoli dai disegni relativi.

Per i materiali che eccezionalmente venissero introdotti nei magazzini a lavoro compiuto, si cita nel registro il numero e la data della richiesta di carico e si unisce alla contabilità copia della richiesta stessa.

Al termine d'ogni impresa, e così pure ad ogni cambio del direttore dei lavori o dell'incaricato delle misure e della contabilità, od infine quando debbasi corrispondere un acconto, ciascun articolo di lavoro o di provvista registrato dev'essere sottoscritto dall'appaltatore o dal suo rappresentante legale, dal detto incaricato, o dal direttore dei lavori.

La firma dall'appaltatore dev'essere chiara, col casato ed il nome scritti per intero.

I lavori eseguiti ad estimo dovranno essere trascritti sul registro nello stesso modo che si è indicato per quelli previsti dal contratto, desumendoli dal libretto speciale di cui all'art. 37 o dalle note speciali ad economia di cui si parlerà in appresso. La trascrizione di tali lavori dovrà essere fatta dopo tutti gli articoli dei lavori a contratto, e sarà preceduta dal'a seguente intestazione « *Lavori ad estimo eseguiti a mente dell'art. 21 del regolamento per la esecuzione dei lavori del Genio militare.* »

Art. 45.

Conteggio delle giornate d'operai, dei noli e delle provviste.

Le provviste, le giornate di operai, ed i noli degli utensili somministrati dall'appaltatore sono notati per cura dell'assistente incaricato dei lavori nel libretto modello N. 19.

Al termine di ciascuna settimana l'assistente fa apporre la firma dell'appaltatore su ciascuna pagina di questo libretto, e compila le note settimanali, (modello 23) in un unico esemplare, che presenta al direttore dei lavori insieme al libretto.

Siffatte note devono essere firmate dall'assistente e dall'appaltatore.

Per le giornate, i noli e le provviste ad estimo, dovrà essere tenuto un libretto speciale per ogni impresa, e dovranno essere compilate note settimanali speciali.

Verificata la regolare tenuta del libretto e la concordanza delle note colle iscrizioni fatte in esso nel corso della settimana, il capo sezione convalida colla propria firma il libretto dell'assistente e le note settimanali, e poscia rimette queste ultime al ragioniere geometra, od allo speciale incaricato della contabilità, perchè le comprenda in essa.

Le giornate, i noli e le provviste comprese nelle note speciali riguardanti i lavori ad estimo, dovranno essere registrate in apposito sommario « delle giornate d'operai e delle somministrazioni di materiali impiegati nei lavori *ad estimo* » conforme al modello 21.

Art. 46.

Sommario delle note settimanali.

Il ragioniere geometra, ricevendo le note settimanali, appone a ciascuna un numero d'ordine progressivo per ogni impresa; applica alle giornate di operai e alle provviste i corrispondenti prezzi della tariffa, e ne calcola l'importare.

Qualora si debba, per istretto bisogno, impiegare giornate d'operai e provviste non comprese nella tariffa, si provvederà analogamente a quanto è detto all'articolo 21.

Per queste giornate e provviste non comprese nella tariffa, si compileranno delle note speciali.

Le note settimanali sono registrate nel sommario (modello 21) il quale fa parte integrale del registro delle misure e reca la firma del ragioniere geometra incaricato, e quelle del direttore dei lavori e dell'impresario.

Nelle imprese che riguardano diversi edifizi, la contabilità sarà tenuta per edifizio; e si faranno tanti parziali sommari quanti sono gli edifizi nei quali furono eseguiti lavori, o fatte somministrazioni di quelle accennate nell'articolo precedente; ciascun sommario sarà poi unito al registro parziale di cui deve far parte.

Qualora, per qualche provvista, alcune quantità siano state determinate a misura ed iscritte nel libretto a ciò destinato ed alcune altre si trovino conteggiate in note settimanali, le prime si trascrivono nel registro delle misure e le altre s'inscrivono nel sommario, ed alla chiusura della contabilità, il totale di queste ultime verrà dal sommario trasportato nel registro e sommato colle quantità a misura. Nella colonna del sommario, in cui l'articolo è intestato, si apporrà l'annotazione « *da riportarsi all'articolo . . . a pagina . . . . del registro* » e notando nel registro tale inscrizione colle parole « *riportare della quantità totale registrata nel sommario a pagina . . .* »

Art. 47.

Acconti da pagarsi agli appaltatori.

Gli acconti da pagarsi agli appaltatori, secondo le condizioni stabilite dai loro contratti, non dovranno eccedere i 9[10 dell'importare dei lavori e delle provviste eseguite, quale apparirà dai registri della contabilità, quando trattasi di contratti non superiori a 50 mila lire, ed i 19[20 per i contratti di maggior somma.

Per i detti acconti il caposezione fa compilare dal ragioniere geometra, o da chi ne fa le veci, il certificato (modello n. 24) che, sottoscritto da entrambi, viene presentato al direttore territoriale, il quale, se lo approva, lo firma e lo trasmette al Ministero, unendovi i documenti seguenti:

1° La richiesta per l'emissione del mandato di pagamento in doppio esemplare;

2° Lo schema del mandato di pagamento e il relativo avviso di emissione.

Al primo certificato d'acconto si unirà una copia del contratto e del corrispondente capitolato, in carta bollata da due lire per il primo foglio e da una lira per tutti gli altri, e copia, in carta libera, del decreto ministeriale d'approvazione.

Art. 48.

Compilazione del conto finale
e trasmissione del medesimo all'ufficio di revisione.

Ultimati i lavori e le misure nei modi stabiliti dal contratto, il capo sezione fa compilare dal ragioniere geometra, o da chi ne fa le veci, il conto finale (modello 25). Tale conto consta di un riepilogo delle quantità totali di ciascun articolo di lavoro, di provviste e di giornate di operai e di noli, desunte dal regi-

stro delle misure, coi loro prezzi, importare e successiva liquidazione finale.

Nella compilazione del conto finale deve essere osservato l'ordine seguente:

Si descrivono da prima tutti gli articoli delle giornate dei noli, delle provviste e dei lavori eseguiti in base all'estimativo od alla tariffa del contratto, ed eventualmente in base ad estimativi e tariffe suppletive e se ne stabilisce l'importare complessivo.

Segue dopo la descrizione degli articoli riferentisi ai lavori ad estimo, facendoli precedere dall'indicazione « *Lavori eseguiti ad estimo a senso dell'articolo 21 del regolamento...* »

Dopo di aver ottenuto il totale complessivo di questi lavori ad estimo con quelli a contratto si deduce il ribasso d'appalto e si tiene conto della rimanenza. Avute quindi presenti tutte le somme che devono concorrere a determinare il credito netto dell'impresa, si distende la liquidazione finale nel modo seguente:

LIQUIDAZIONE FINALE

Importare dei lavori eseguiti secondo il contratto L.
» » » ad estimo . . »

Totale dei lavori eseguiti . . . . . L.
Deduzione del ribasso d'appalto . . . . . »

Importare netto dei lavori eseguiti . . L.

DEDUZIONE DEGLI ACCONTI CORRISPOSTI

1° Acconto in data . . . . N. . . . di L. . . . .
2° id. » . . . . . » . . . .
3° id. » . . . . . » . . . .

Rimanenza L.

Deduzione dell'importare dei materiali ceduti all'impresa . . . . »

Residuo credito L.

Dicasi Lire (in lettere) . . . .

L'importare delle multe che eventualmente fossero state inflitte all'impresa si deduce da tale ultimo residuo.

Il conto finale così compilato e munito, per ciascun foglio, di una marca da bollo da L. 1 deve essere sottoscritto dall'impresario (il quale ha la facoltà di farlo con riserva), dal ragioniere geometra, o da chi ne fa le veci e dal capo-sezione, e quindi vidimato dal direttore territoriale del genio.

Tale documento viene conservato negli archivi della direzione e non potrà mai essere compreso fra le carte da vendersi o distruggersi.

Copia autentica del conto finale, munita su ciascun foglio di marca da bollo da L. 0,50 si trasmette al competente ufficio per la prescritta revisione e per essere dopo la collaudazione, unita allo schema di mandato per i provvedimenti di pagamento a favore dell'impresa.

A tale copia di conto si uniscono i seguenti documenti:

1° Il registro delle misure;

2° Una copia dell'atto di procura (1) con cui l'appaltatore abbia autorizzato il suo rappresentante a firmare i documenti contabili quando non li abbia firmati esso stesso, una copia degli atti di cessione, ecc. (2).

3° I rilievi di 1ª e 2ª pianta quando vi siano, ed i relativi ricavi;

4° La copia del contratto ed eventualmente degli estimativi e delle tariffe suppletive e dei corrispondenti decreti di approvazione in carta libera, se durante l'esecuzione dei lavori siano stati rilasciati acconti, oppure in carta bollata col primo foglio da lire 2,00, e cogli altri da lire 1,00, se non sia stato rilasciato alcun acconto;

5° I processi verbali di consegna e di compimento dei lavori, o quelli di sospensione e di ripresa dei medesimi, qualora sia avvenuta qualche sospensione, tutti redatti su apposito stampato munito di marca da bollo da L. 1;

6° I disegni, gli schizzi, le figure ecc. di cui siasi dovuta corredare la contabilità;

7° Copia delle richieste di introduzione dei materiali ove occorra;

8° Le note settimanali.

A tutti gli enumerati documenti il capo-sezione dovrà aggiungere una sua relazione nella quale indicherà le vicende a cui l'esecuzione dei lavori andò soggetta, e segnatamente:

a) la data di consegna e di compimento dei lavori;

b) le sospensioni, le interruzioni ed i ritardi coll'indicazione delle cause che vi diedero origine;

c) i motivi per cui si dovettero eseguire lavori non previsti nel contratto, se nel conto sono compresi di tali lavori.

Qualora l'appaltatore si fosse rifiutato di sottoscrivere il conto finale anche con riserva, il direttore territoriale del genio lo inviterà a dichiarare, per iscritto, entro dieci giorni, i motivi di tale rifiuto.

L'appaltatore dovrà formulare la sua dichichazione in termini chiari e precisi e per determinati titoli e somme. Il direttore esamina tale dichiarazione, e quando riconosca fondati i motivi addotti dall'impresa nei limiti del contratto, ordina le opportune correzioni sulla contabilità prima di trasmetterla all'ufficio di revisione.

Quando invece l'impresario non presentasse la dichiarazione nel limite di tempo prescritto, oppure si riconoscessero infondate le pretese in essa contenute, la contabilità dovrà tuttavia essere trasmessa all'ufficio di revisione, e il direttore territoriale farà pervenire la dichiarazione dell'impresario al comandante territoriale, aggiungendovi le proprie osservazioni e il comandante territoriale riferirà, a suo tempo, al Ministero sulla vertenza, facendo le proposte che riterrà opportune.

CAPO VI.

Provviste di materiali e di oggetti lavorati

Art. 49.

Richieste per provviste di materiali e di oggetti lavorati.

I materiali e gli oggetti lavorati necessari per dotazione di piazze forti, per eseguire lavori ad economia, per compiere commesse di qualunque genere, sono domandati al Ministero mediante richieste, modello 26.

Queste richieste comprendono le quantità, il prezzo per unità di misura ed il costo, e le condizioni generali e speciali (modello 27) che determinano gli obblighi dei provveditori.

Sopra una stessa richiesta non si devono comprendere materiali ed oggetti disparati come ferro, legnami, calce, pietre, mattoni, ecc., nè materie prime con oggetti già lavorati, ma si devono compilare richieste distinte per genere di commercio e per ramo di industria.

Art. 50.

Avvertenze circa l'acquisto di materiali che si misurano a peso.

Nelle richieste per provviste di congegni, strumenti, attrezzi, parti ed accessori di macchine, di metallo lavorato, masserizie diverse, ecc., che devono valutarsi a peso è necessario, indicare nella colonna intestata, *quantità*, il peso massimo che ciascun oggetto dovrà avere, e nelle *condizioni* il peso, che verrà tollerato in meno per ciascun oggetto, perchè possa essere accettato e collaudato, dichiarando che l'importare degli oggetti sarà calcolato in ragione del peso reale, risultante all'atto della collaudazione; salvo quando superi il massimo stabilito, nel qual caso l'eccedenza non sarà calcolata, epperciò non ne sarà pagato il relativo importare.

(1) (2) Occorrendo fare uso di tali atti fuori del distretto notarile, la firma del notaio che li ha redatti deve essere legalizzata dal Presidente del Tribunale.

Il consiglio d'amministrazione, quando i materiali devono essere assunti in carico a peso, terrà calcolo di quello soltanto in base al quale sarà richiesto il pagamento.

Art. 51.

Collaudazione delle provviste.

Alla direzione del genio spetta di decidere per mezzo di apposita commissione collaudatrice, o del direttore dei lavori, secondo che trattasi di provviste da introdursi nei magazzini o da impiegarsi immediatamente nei lavori, se i materiali provvisti corrispondono ai campioni ed alle condizioni d'appalto, e se infine sono atti ai lavori cui sono destinati.

In caso di rifiuto il deliberatario potrà ottenere una seconda collaudazione, facendone domanda al direttore territoriale. Contro il giudizio di quest'ultima potrà domandare una terza collaudazione al comandante territoriale da cui la direzione dipende.

Art. 52.

Da chi sono compilate le richieste per provviste.

Le richieste per provviste di materiali sono compilate dalle sezioni.

Nella lettera con cui vengono trasmesse tali richieste si deve giustificare la proposta ed accennare su quali fondi ha da essere impegnata la spesa.

Art. 53.

Stipulazione dei contratti.

Per la stipulazione dei contratti per provvista di materiali si provvede a norma dell'articolo 14.

Art. 54.

Conto corrente coi provveditori.

Per i materiali provenienti dal commercio, il consiglio d'amministrazione, o il direttore dei lavori, secondo che trattasi di materiali da introdursi nei magazzini o da impiegarsi immediatamente nei lavori, tiene un registro (modello 28) nel quale iscrive, da una parte gli obblighi assunti dai provveditori nelle contrattazioni, e di fronte le successive accettazioni dei materiali colla indicazione dei pagamenti fatti.

Per i materiali che vengono presentati dai provveditori a conto dei loro contratti, si tiene un registro conforme al modello 29 nel quale s'iscrivono per ordine di data i materiali, a mano a mano che vengono presentati, emettendone ricevute provvisorie, dalle quali consti la data della presentazione.

Queste ricevute provvisorie però non hanno altro scopo che quello di somministrare ai provveditori il mezzo di provare la consegna dei materiali e la data della presentazione dei medesimi, nè possono servire di titolo per conseguire i pagamenti.

Per i materiali rifiutati e restituiti ai provveditori, si tiene un registro conforme al modello 30, sul quale i provveditori dovranno apporre la loro firma per ricevuta degli oggetti consegnati.

Art. 55.

Richieste di pagamento.

Il pagamento delle provviste è fatto mediante richieste conformi al modello 31.

Queste richieste sono compilate su carta libera dalla sezione incaricata delle provviste.

Sulle richieste di pagamento, oltre al nome, cognome e paternità del creditore, si deve sempre designare la qualità del medesimo, indicando cioè la professione che esercita e se è negoziante, il genere in cui negozia, e ciò indipendentemente dalle indicazioni che pure debbono porsi sulle richieste, della qualità che esso può avere assunta anche temporaneamente con lo intraprendere una fornitura per la quale diviene creditore dello Stato.

Le richieste di pagamento relative a provviste introdotte in diversi esercizi finanziari, devono essere distinte per le robe assunte in carico in ciascun esercizio.

Art. 56.

Invio delle richieste di pagamento all'ufficio di revisione.

Di mano in mano che le sezioni hanno compiuto le pratiche relative alle provviste, rimettono le richieste di pagamento al consiglio, il quale, se le approva, vi appone la seguente dichiarazione:

I sottoscritti componenti il Consiglio d'amministrazione dichiarano che i materiali descritti nella presente furono collaudati, introdotti nei magazzini e presi in carico colla richiesta N....... in data.......

. . . addì . . . . .

Il Consiglio d'amministrazione.

Il Consigliere Il Relatore Il Presidente

Ciò fatto il consiglio trasmette la richiesta di pagamento (in un solo esemplare) all'ufficio di revisione ponendovi a corredo:

1°) la copia del contratto e del relativo decreto d'approvazione in carta bollata (da 2 lire il primo foglio e da L. 1,00 i seguenti;

2°) una copia della richiesta di carico;

3°) lo schema del mandato di pagamento;

4°) la richiesta (in duplice esemplare) per l'emissione del mandato di pagamento;

5°) l'avviso di pagamento;

6°) una copia della polizza di deposito;

7°) gli atti in originale od in copia legale delle procure, cessioni, ecc. quando ne sia il caso.

Se il pagamento si effettua ratealmente la copia del contratto sarà trasmessa solo per la prima rata.

Quando i materiali o gli oggetti provvisti siano stati impiegati nei lavori, senza essere introdotti nei magazzini, in luogo della dichiarazione del consiglio sopra indicata, ne sarà apposta alla richiesta di pagamento un'altra firmata dal direttore dei lavori e dal direttore territoriale, del tenore seguente:

Si certifica che i materiali suddetti sono stati provvisti nelle qualità e quantità indicate ed impiegati nei lavori . . . . .

. . . .

Il Direttore dei lavori. Il . . . . Direttore del genio.

In tal caso, a corredo della richiesta di pagamento si uniscono i documenti sopra specificati, tranne la richiesta di carico.

CAPO VII.

Lavori ad economia.

Art. 57.

Lavori che si possono eseguire ad economia.

I lavori, che a norma di quanto è previsto dalla legge e dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato, possono essere eseguiti ad economia, sotto la immediata responsabilità degli ufficiali del genio che ne sono incaricati, sono i seguenti:

1° I lavori riconosciuti urgenti per assicurazioni, concatenazioni demolizioni di edifizi e di altre opere cadenti, in quanto possa bastare ad un primo provvedimento di sicurezza, e per lo sgombro dei materiali rovinati; per riparazioni di guasti nelle strade militari in quanto siano necessari per ristabilire il passaggio;

2° Le fondazioni per le quali sopravvenga la necessità di esaurimenti di acqua non previsti nei contratti di appalto;

3° I lavori e le provviste di ogni specie per i quali siano stati in precedenza sperimentati infruttuosamente, nelle condizioni volute dalla legge, i pubblici incanti, le licitazioni e le trattative private, quando non ne possa essere differita l'esecuzione;

4° I lavori e le provviste quando sia stabilito che si deb-

bano eseguire ad economia a rischio di un appaltatore, nel caso di rescissione di contratto, o per assicurare l'esecuzione dell'opera nel tempo prefisso dal contratto;

5° I lavori che interessano la difesa dello stato, quando ragioni di urgenza e di segretezza non ne consentano l'esecuzione per via di appalto.

Nessun lavoro può essere eseguito ad economia senza la preventiva autorizzazione del Ministero, da chiedersi per mezzo del comandante territoriale se il loro ammontare supera le L. 4000.

Nei soli casi di cui ai N. 1 e 2 del presente articolo, è data facoltà al direttore territoriale di far eseguire, prima ancora di ottenere l'autorizzazione ministeriale, quel tanto di lavoro che sia giudicato strettamente indispensabile per prevenire danni o guasti maggiori.

L'urgenza del provvedimento dovrà emergere da un processo verbale compilato dal capo sezione o dall'ufficiale del genio all'uopo delegato, od anche da quell'impiegato che primo sia accorso sul luogo.

Nel detto documento si specificheranno la natura dei guasti, le cause che li produssero, le conseguenze che ne possono derivare per il servizio ed i modi di porvi riparo.

Il direttore territoriale del genio deve sempre accertarsi dei fatti esposti e deve egli rispondere delle disposizioni che fossero date al momento; ha l'obbligo di prendere quegli altri provvedimenti che potessero occorrere ed invierà poscia al Ministero, per mezzo del comando territoriale, il suddetto verbale, accompagnandolo con un suo rapporto e con la richiesta dei fondi necessari.

Nei casi di gravi disastri il direttore ne informerà telegraficamente il Ministero, indicando sommariamente le disposizioni date, e dando corso in seguito ai documenti prescritti.

Quando il Ministero non approvasse la continuazione dei lavori intrapresi d'urgenza ad economia, il direttore territoriale li farà subito sospendere e liquidatone il costo, lo segnalerà al Ministero stesso per le sue determinazioni.

Autorizzata dal Ministero una spesa ad economia, non dovrà mai essere oltrepassata la somma all'uopo assegnata, e se in qualche caso eccezionale, durante l'esecuzione dei lavori, si riconoscesse insufficiente tale somma, il direttore territoriale del genio dovrà trasmettere subito, per mezzo del comandante territoriale, le opportune proposte al Ministero, corredandole dei documenti che possono giustificarle.

Art. 58.

Modo di eseguire lavori ad economia.

I lavori ad economia possono essere eseguiti nei modi seguenti.

a) *in amministrazione;*

b) *a cottimo*;

c) in entrambi i due modi, eseguendo cioè alcune parti di un dato lavoro in amministrazione ed altre a cottimo.

Diconsi *in amministrazione:*

1° i lavori che le direzioni del genio eseguiscono senza rivolgersi ad alcun impresario, col mezzo di operai assunti in servizio o col mezzo delle truppe, con utensili e mezzi di trasporto noleggiati per conto diretto dell'amministrazione e con materiali dell'amministrazione stessa;

2° le piccole provviste effettuate direttamente in commercio mediante contrattazione verbale.

Diconsi *a cottimo* i lavori (o le provviste) di cui le direzioni affidano l'esecuzione a prezzo fermo (a corpo) o a misura, a persone dell'arte di nota idoneità e di fiducia dell'amministrazione militare, in base ad un estimativo dei lavori e delle somministrazioni contenente le indicazioni di eseguimento, il termine in cui dovranno essere compiuti, il modo di pagamento, le penalità da infliggere in caso di ritardo e la facoltà che si riserva l'amministrazione di provvedere a rischio e pericolo del cottimista o di rescindere l'accordo mediante semplice denunzia, qualora egli manchi ai patti concordati.

Il detto estimativo debitamente firmato per accettazione dal cottimista sarà presentato all'ufficio del registro per la debita registrazione.

CAPO VIII.

Contabilità dei lavori e delle provviste ad economia

Art. 59.

Registrazione dei lavori ad economia.

Le giornate di operai, il nolo degli attrezzi e dei mezzi di trasporto provveduti in amministrazione, devono essere giornalmente annotati dall'assistente sul libretto mod. 19.

L'assistente al termine della settimana, in base al libretto compila le note di pagamento mod. 32 degli operai impiegati, e le note per il nolo degli attrezzi e le giornate di trasporto, limitandosi però ad indicarvi soltanto il cognome ed il nome dei creditori ed il numero delle giornate.

Tali note dovranno essere dall'assistente presentate, unitamente al libretto mod. 19 al direttore dei lavori, il quale, riconosciutele regolari, vi fa aggiungere i prezzi convenuti verbalmente, e l'importare; quindi le firma e le presenta al direttore territoriale per l'approvazione e per essere rimesse al consiglio d'amministrazione per i provvedimenti di pagamento.

Le piccole spese fatte in amministrazione sono liquidate colle note mod. 33, oppure si possono anche accettare e mettere in contabilità le note che venissero presentate dai fornitori.

I lavori a cottimo di cui all'articolo 58 devono essere contabilizzati nello stesso modo usato per i lavori eseguiti in base a regolare contratto di appalto, senza alcuna eccezione.

Le provviste di cui al citato articolo 58 del regolamento devono essere inscritte dal ragioniere geometra, o da chi ne fa le veci, sul libretto delle misure mod. 18 separatamente per ciascun fornitore.

Ultimata la provvista e accertato che il fornitore abbia adempito agli obblighi contratti, viene compilato il conto modello 34, il quale, firmato dal provveditore, dal ragioniere geometra e dal capo sezione, sarà presentato al direttore territoriale per l'approvazione e per i provvedimenti di pagamento.

Art. 60.

Anticipazioni di fondi per le spese ad economia e relativi pagamenti.

Per le spese (provviste e lavori) da farsi ad economia, i consigli di amministrazione inoltreranno al Ministero richieste di anticipazione di fondi sui capitoli del bilancio cui le spese stesse debbono imputarsi, attenendosi alle disposizioni del regolamento per la contabilità generale dello Stato e tenendo distinte le anticipazioni per le spese da farsi *in amministrazione* da quelle da farsi *a cottimo*.

Nel corso dei lavori a cottimo ove lo si ritenga conveniente nell'interesse della buona esecuzione dei medesimi si potranno accordare al cottimista acconti non superiori ai 9|10 del costo dei lavori eseguiti, avvertendo però che ciascun cottimo dovrà costituire un'unica contabilità.

Ogni pagamento deve farsi direttamente al creditore, od a chi legalmente lo rappresenti, dietro esibizione del relativo atto originale, od in copia autentica.

Ciascun creditore appone alla dichiarazione di ricevuta la propria firma, oppure il segno di croce, convalidato dalla firma di due testimoni, se illetterato.

La dichiarazione di ricevuta viene quindi vidimata dal Relatore, quando il pagamento viene effettuato alla sede del Consiglio, o da chi fa il pagamento per parte del Consiglio stesso, in altri casi.

La dichiarazione di ricevuta deve essere fatta sul documento stesso cui si riferisce e concepita nei seguenti termini « *Serve di ricevuta della somma di L....* (in lettere) *a saldo del presente conto.* »

Ad ogni dichiarazione di ricevuta dovrà essere apposta la relativa marca da bollo, da annullarsi nei modi prescritti.

Art. 61.
Rendiconti delle spese ad economia.

Le anticipazioni ricevute dovranno essere giustificate con distinti rendiconti, conformi al modello prescritto dal citato regolamento di contabilità.

I titoli diversi di spese di uno stesso rendiconto, dovranno essere compresi ciascuno in un riepilogo (mod. 35) il cui importare complessivo viene portato in uscita sul rendiconto, di contro alle anticipazioni ricevute.

Tali rendiconti, con tutti i documenti giustificativi, dovranno dalle direzioni essere trasmessi all'ufficio di revisione per la verificazione, entro il primo mese successivo a ciascun trimestre.

Quando le spese ed i conseguenti pagamenti non si effettuano direttamente dal Consiglio amministrativo, chi ne è incaricato tiene un registro (mod. 36) sul quale iscrive separatamente per ciascun lavoro tutte le anticipazioni che riceve dal Consiglio e tutti i pagamenti che fa, affinchè si possa sempre riconoscere lo stato dei fondi assegnati per ciascun lavoro. Alla fine poi di ciascun mese invia al direttore territoriale del genio un rendiconto conforme allo stesso modello 33, corredato di tutti i documenti che vi si riferiscono.

La contabilità dei lavori ad economia, quando siano stati eseguiti a cottimo, e il loro importare superi la somma di L. 6000 dovrà essere trasmessa all'ufficio di revisione, corredata della copia, in carta bollata, dell'estimativo di cui all'art. 53 e di tutti i documenti stabiliti all'art. 48 del presente regolamento per i lavori eseguiti in appalto.

Ritornata dall'ufficio di revisione la contabilità verificata, fattesi al caso le rettificazioni accennate, ed avvenuta la collaudazione, il Consiglio di amministrazione provvederà per il pagamento della somma dovuta a saldo al cottimista.

Per i conti il cui importare risulti uguale od inferiore a L. 6000 il direttore territoriale, accertatosi dell'esattezza della contabilità provvede in modo conforme a quanto è stabilito dall'art. 82 pei lavori eseguiti mediante contratto; dopo di che disporrà che sia pagato il saldo al cottimista.

Art. 62.
Pagamento e liquidazione dei lavori ad economia eseguiti a rischio di un appaltatore.

Per il pagamento dei lavori che si eseguono ad economia d'ufficio, a rischio di qualche impresa, l'amministrazione può servirsi delle somme liquidate o da liquidarsi a credito della impresa stessa, e così pure delle somme ricavate dalla cessione di materiali, utensili, ecc., che erano già sui cantieri dei lavori e che le appartenevano.

Nella liquidazione finale dei lavori di cui trattasi, devesi aggiungere al conto della effettiva spesa occorsa, un conto fatto secondo i prezzi del contratto di appalto, affine di stabilire il rimborso spettante all'erario, se mai questo abbia dovuto sostenere una maggiore spesa.

CAPO IX.
Lavori ad economia col mezzo delle truppe

Art. 63.
Impiego delle truppe nei lavori del genio.

L'impiego delle truppe per l'esecuzione dei lavori deve essere autorizzato dal Ministero, eccetto pei lavori di piccola manutenzione pei quali si osserveranno le norme stabilite dal relativo regolamento e pei lavori *ordinari* pei quali l'autorizzazione potrà essere data alle direzioni del genio dai rispettivi comandanti di corpo d'armata.

Art. 64.
Dipendenza dei reparti di truppa.

I reparti di truppa, addetti ai lavori presso una direzione territoriale del genio sono a completa disposizione del direttore territoriale.

Art. 65.
Relazioni di servizio.

Le relazioni di un reparto di truppa addetto ad un determinato lavoro colle autorità militari, per quanto riguarda la parte disciplinare ed amministrativa, si esplicano nel modo proscritto dal regolamento pel servizio territoriale.

Il comandante del reparto, se è ufficiale superiore del genio, assume le funzioni di capo ufficio; i capitani o subalterni comandanti di compagnia, quello di capo sezione. Gli ufficiali stessi assumono tutte le attribuzioni, responsabilità, facoltà e dipendenze che corrispondono a dette cariche. Gli ufficiali subalterni, non comandanti di compagnia, sono considerati come addetti ad una delle sezioni.

Art. 66.
Compilazione dei progetti.

I progetti dei lavori da eseguirsi col mezzo delle truppe, sono compilati per cura della direzione territoriale che ha giurisdizione nel luogo ove si eseguiscono i lavori, valendosi, ove occorra, anche dell'opera degli ufficiali del genio addetti alle truppe.

Art. 67.
Direzione dei lavori.

La direzione dei lavori è affidata agli ufficiali del genio addetti alle truppe impiegate nei lavori stessi. Qualora, per eccezionali condizioni di servizio, si dovesse mettere alla dipendenza diretta di un ufficiale dello stato maggiore del genio un drappello di truppa comandato da uno o più ufficiali, si dovrà ottenerne speciale autorizzazione dal Ministero. In tale caso gli ufficiali delle truppe che fossero più elevati in grado, o più anziani di quello preposto alla direzione dei lavori, non avranno ingerenza alcuna nella esecuzione dei medesimi.

Art. 68.
Giornale del direttore dei lavori.

Il direttore dei lavori, in analogia a quanto è prescritto all'articolo 18 del presente regolamento, tiene per ciascun lavoro il giornale conforme al mod. 16.

Art. 69.
Norme per l'esecuzione dei lavori.

Il comandante delle truppe ripartisce il lavoro e le attribuzioni fra gli ufficiali dipendenti.

I caporali e soldati sono impiegati come operai, i caporali maggiori ed i sottufficiali come capi squadra. Questi ultimi possono anche fare da assistenti.

In uno dei giorni della settimana, in via normale, la durata del lavoro sarà più breve affinchè la truppa possa attendere alla pulizia delle armi e del corredo.

Art. 70.
Mercedi di lavoro.

Al personale di truppa è corrisposta per ogni ora di lavoro, sempre la intera mercede stabilita nelle relative disposizioni vigenti, avvertendo che, se il lavoro dovesse eseguirsi di notte, in qualsiasi stagione, ogni due ore di lavoro effettivo saranno computate per tre.

Art. 71.
Strumenti da lavoro.

A seconda dei luoghi e delle circostanze nelle quali viene eseguito il lavoro, le truppe possono impiegarvi:

a) Strumenti da lavoro e da manovra, od in caso di assoluta necessità, quelli da parco ed anche i portatili da zappatore forniti dai rispettivi reggimenti;

b) Strumenti in carico alla direzione territoriale del genio;

c) Strumenti acquistati espressamente in commercio;

d) Strumenti presi a nolo.

Nel primo e nel secondo caso spetta al consiglio amministrativo, rispettivamente del reggimento o della direzione territoriale del genio, di valutare il costo degli strumenti resi inservibili e da surrogarsi a carico dell'assegno stabilito per i lavori.

Per gli strumenti specificati in *c)* e *d)* la direzione territoriale provvede in conformità di quanto trovasi stabilito al capo VII del presente regolamento.

Art. 72.

Contabilità dei lavori.

La contabilità dei lavori è tenuta dal personale stesso delle compagnie (ufficiali subalterni e sottufficiali).

Art. 73.

Specchio nominativo degli uomini comandati al lavoro.

In principio di ogni settimana il comandante delle truppe fa compilare, in duplice esemplare e per ciascuna compagnia, lo specchio nominativo, conforme al mod. 37, nel quale viene indicato il cognome, nome, grado, qualità o mestiere degli individui comandati al lavoro o di quelli incaricati della relativa contabilità.

Nell'ultima colonna di detto specchio si descrivono i lavori eseguiti in modo da rappresentarli nelle varie loro parti, valendosi all'occorrenza di appositi schizzi e profili.

Alla fine di ogni settimana si stabiliscono le somme parziali da pagarsi e l'ammontare complessivo dello specchio, il quale viene firmato dalla persona incaricata di tener la contabilità, dal direttore dei lavori e dal direttore delle truppe.

Art. 74.

Pagamento delle mercedi di lavoro.

L'ammontare delle mercedi di lavoro dovute al personale di truppa, è pagato alla fine di ogni settimana dall'ufficiale delegato, per mezzo di un sottufficiale, coi fondi ricevuti in anticipazione dalla direzione del genio, come si dirà in appresso.

Prima però di eseguire il pagamento, si legge in presenza di tutti gli individui l'importare della mercede a ciascuno dovuta.

Quando il comandante delle truppe lo reputasse conveniente, potrà stabilire che le mercedi di lavoro siano pagate giornalmente, oppure alla fine di ogni cinquina.

Nessuna ritenuta o riduzione può essere fatta sulla mercede di lavoro, salvo quelle che il comandante delle truppe in taluni casi, ritenesse di prescrivere allo scopo di migliorare il rancio.

Art. 75.

Anticipazioni e rendiconti.

Per poter effettuare i pagamenti di cui al precedente articolo il comandante delle truppe richiederà alla direzione territoriale del genio, nel cui territorio si eseguiscono i lavori, l'anticipazione della somma che ritiene sufficiente per un mese o per una quindicina.

Il comandante delle truppe rilascierà regolare ricevuta alla direzione del genio delle avute anticipazioni.

Al termine del mese, o della quindicina, od anche prima, se sarà necessario, il comandante delle truppe si darà scarico verso la direzione del genio delle somme ricevute, trasmettendo alla medesima il rendiconto mod. 36, corredato dello specchio mod. 37 delle somme pagate.

Nel mettere in corso il rendiconto, il comandante delle truppe dovrà pure rimettere alla direzione del genio la richiesta della somma occorrente per l'ulteriore periodo di lavoro.

Art. 76.

Relazione sui lavori eseguiti.

Il comandante delle truppe, alla fine del lavoro, compilerà una relazione da presentare al collaudatore, nella quale siano indicati i dati relativi ai lavori eseguiti e segnatamente:

a) Le date d'incominciamento, di sospensioni, di riprese e di compimento dei lavori:

b) Le variazioni apportate al progetto approvato, e le relative autorizzazioni:

c) Un paragone fra le spese incontrate e l'importare che sarebbe occorso se il lavoro fosse stato eseguito ad appalto, applicando alle quantità dei principali articoli (desunti dall'ultima colonna dello specchio mod. 37) i prezzi unitari correnti nel luogo e quelli che potrà indicare la direzione del genio, nel cui territorio si effettua il lavoro;

d) Infine tutto ciò che può giovare alla storia dell'esecuzione dei lavori, aggiungendovi tutte le notizie tecniche ed economiche che si ritenessero necessarie.

Il comandante delle truppe compilerà inoltre un rapporto sulla condotta disciplinare ed attitudine del personale impiegato nei lavori e su quanto possa interessare l'alloggiamento, il vitto e l'igiene della truppa, ecc.

Questo rapporto sarà presentato al direttore territoriale, il quale lo trasmetterà al comandante del reggimento con quelle osservazioni e note che riterrà opportune, e vi unirà una copia, per sola conoscenza, della relazione sui lavori eseguiti.

Art. 77.

Competenze eventuali agli ufficiali dei reggimenti del genio.

Gli ufficiali dei reggimenti del genio addetti ai lavori, sono pareggiati a quelli delle direzioni territoriali, per le competenze di cui possono fruire a tenore delle disposizioni vigenti nelle direzioni stesse.

Art. 78.

Impiego di truppe di altri corpi.

Le disposizioni di cui nel presente capo sono applicabili alle truppe di altri corpi che potessero essere impiegate nei lavori, sia in cooperazione delle truppe del genio, sia isolatamente. La direzione dei lavori però è in ogni caso affidata agli ufficiali delle truppe del genio e dello stato maggiore dell'arma, sotto la dipendenza del direttore territoriale.

Gli ufficiali degli altri corpi devono invigilare le truppe alla propria dipendenza, sia per la disciplina che per la condotta sui lavori, e concorrere, in quanto può essere di loro competenza, in quelle altre esigenze richieste dai lavori stessi, in conformità delle istruzioni che il direttore territoriale crederà di dare loro, secondo i casi, direttamente o per mezzo del direttore dei lavori.

CAPO X.

Revisione della contabilità, collaudazione dei lavori, mandati di saldo e svincolo della cauzione

Art. 79.

Verificazione della contabilità dei lavori.

La verificazione della contabilità dei lavori e delle somministrazioni precede la collaudazione, eccetto che per i lavori ad economia, di cui all'articolo 58, quando il loro ammontare sia inferiore a L. 6000, ed è fatta per la sola parte amministrativa e contabile, dall'ufficio di revisione della contabilità del materiale del genio.

Tale ufficio, dopo eseguite le verificazioni, invia le contabilità al comandante territoriale unendovi, quando occorra, lo specchio delle osservazioni e quello degli appunti, sul primo dei quali iscrive gli errori di computo e di trascrizione riscontrati nella contabilità; e nell'altro gli appunti sui quali crede opportuno richiamare, più specialmente, l'attenzione del collaudatore.

Art. 80.

Modo di eseguire le correzioni sui libretti, nei registri delle misure e nei conti finali.

Sui libretti delle misure, sui registri, e su qualunque altro documento contabile è vietata qualsiasi raschiatura.

Dovendosi eseguire nei libretti o nei registri qualche correzione (prima della collaudazione), essa deve essere fatta in modo che si possa ancora leggere la primitiva dicitura. L'eseguita correzione si ripete nella colonna delle annotazioni o a piè di pagina, e si convalida con le firme delle stesse persone, che già avevano firmato il libretto o il registro

Dopo la collaudazione invece, le correzioni devono essere fatte in fondo ai registri ed ai conti finali stessi, richiamando all'uopo gli articoli, ecc., cui gli errori si riferiscono.

I piccoli errori di computo, che si riscontrassero nei conti finali, dopo le correzioni già fatte in conseguenza della verificazione fatta prima della collaudazione, vengono rettificati direttamente dall'ufficio di revisione.

Di tali correzioni però il detto ufficio ne dà partecipazione alla direzione cui spetta, affinchè metta in regola, occorrendo, i documenti e ne renda consapevole l'appaltatore.

Art. 81.

Oggetto della collaudazione.

La collaudazione di un'opera ha per iscopo di verificare e dichiarare:

1° Se l'opera fu eseguita secondo le regole dell'arte, e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite;

2° Se fu eseguita in conformità del contratto e delle variazioni autorizzate;

3° Se i dati risultanti dai conti e dai documenti giustificativi corrispondono fra loro e col fatto, non solo per le dimensioni, forma e quantità, ma anche per la qualità dei materiali e delle provviste;

4° Se i prezzi nella liquidazione finale sono regolati in conformità del contratto;

5° Se nell'esecuzione delle opere ad economia si sono curati gl'interessi dell'amministrazione militare.

Art. 82.

Da chi dev'essere eseguita la collaudazione.

Ai comandanti territoriali del genio spetta la collaudazione di tutti i lavori sia ordinari che straordinari. Hanno però facoltà di delegarvi il direttore territoriale del genio quando si tratti di lavori il cui importare non superi le L. 8000.

Per i lavori di somma non eccedente le L. 6000 si potrà omettere la collaudazione facendo apporre sul conto finale dal direttore dei lavori, la speciale dichiarazione di cui all'art. 89.

La suddetta dichiarazione dovrà essere controfirmata, dal direttore territoriale del genio.

Occorrendo procedere alla collaudazione di qualche lavoro quando si trovi assente il titolare del comando territoriale, il comando stesso ne avvertirà il Ministero per le opportune determinazioni.

Art. 83.

Provvedimenti per la collaudazione dei lavori.

Il collaudatore, ricevuta una contabilità già verificata dall'ufficio di revisione, fa correggere gli errori indicati nello specchio delle osservazioni; e quindi, se non vi sieno contestazioni di nessuna sorta coll'impresa, e se l'impresario abbia firmato il conto finale senza riserve, procede alla collaudazione dei lavori, tenendo il debito conto degli appunti che fossero contenuti nell'apposito specchio.

Compiuta la collaudazione e fatte eseguire le correzioni che occorressero nel conto finale, questo conto viene munito della dichiarazione indicata all'art. 89 ed è poscia trasmesso, per mezzo del direttore territoriale del genio, all'ufficio di revisione.

Dovranno annettersi al conto:

a) Lo specchio di osservazioni ed i documenti contabili (fatta eccezione delle note settimanali, nei registri delle misure, dei rilievi di 1ª e 2ª pianta, e dei relativi ricavi) e se non sono stati corrisposti acconti, una copia del contratto;

b) La richiesta, in duplice copia, per l'emissione del mandato di pagamento;

c) lo schema del mandato di pagamento.

Se nel corso della collaudazione si riscontrerà qualche errore nel conto finale, il collaudatore lo farà rettificare, trasmettendo poscia all'ufficio di revisione lo specchio degli appunti con le sue risoluzioni.

Art. 84.

Casi di contestazioni con le imprese.

La collaudazione di lavori, i quali abbiano dato origine a tali controversie coll'impresario, che egli siasi rifiutato di firmare il conto finale, o lo abbia firmato con riserva, è deferita al comandante territoriale del genio, anche per i conti inferiori a L. 8000.

Il comandante territoriale, dopo aver provveduto per le rettificazioni e per quant'altro è detto all'articolo 80, e, prima di procedere alla collaudazione, esaminerà tutte le discrepanze esistenti fra la direzione e l'appaltatore. Riconoscendo infondate le pretensioni di lui, procurerà di farnelo recedere, e, riuscendovi, procederà alla collaudazione; compiuta la quale, apporrà la dichiarazione (articolo 89) al conto finale e restituirà questo con tutti gli altri documenti alla direzione, per il caso ulteriore.

Qualora l'appaltatore non volesse desistere dalle sue domande, il comandante territoriale procederà, senz'altro, alla collaudazione, e quindi riferirà al Ministero facendo contemporaneamente le proposte che crederà opportune per la soluzione della vertenza, rimettendo tutti i documenti concernenti la medesima.

Ove invece egli ritenga in tutto od in parte fondate le domande dell'appaltatore, aprirà trattative per un equo compenso; ed in caso che tali trattative approdino a buon risultato, gli farà sottoscrivere corrispondente dichiarazione da trasmettersi al Ministero con tutti i documenti della vertenza.

Art. 85.

Collaudazione tecnica provvisoria.

Qualora occorra occupare un nuovo edifizio, o parte di esso, o valersi di opere già compiute da un'impresa, il cui contratto non sia per anco esaurito, e non siasi ottenuto da essa una dichiarazione di incondizionata acquiescenza, la direzione territoriale del genio ne riferirà al comando territoriale, il quale, se si tratta di lavori o di provviste, la cui collaudazione possa essere affidata allo stesso direttore, potrà ordinarne la collaudazione tecnica. Quando invece si tratti di lavori, la cui collaudazione sia riservata al comandante territoriale, egli ne riferirà al Ministero, perchè possa, volendo, ordinarne la collaudazione tecnica.

Alla collaudazione tecnica seguirà poi, a suo tempo, la ordinaria collaudazione amministrativa al termine del contratto.

La collaudazione tecnica ha per oggetto di riconoscere se le opere siano state eseguite con le regole dell'arte e secondo le prescrizioni tecniche e del contratto; e se sia possibile e quando di farne uso per il servizio militare, senza pericolo d'inconvenienti di sorta.

Tale collaudazione sarà fatta constare da un processo verbale in doppio originale, indicante la data, la spesa totale del contratto, la sua approvazione, il nome e l'oggetto della impresa, le parti del lavoro compiute e collaudate ed i risultati di cui è fatto cenno qui sopra. Il verbale stesso sarà firmato dal collaudatore, dal direttore dei lavori e dall'appaltatore, il quale potrà iscrivervi le riserve che stimasse di fare nel proprio interesse. Un esemplare rimarrà presso l'ufficio locale del genio; l'altro sarà dato all'impresario. Il collaudatore ne trasmetterà copia all'autorità che avrà ordinata la collaudazione, con le informazioni opportune.

Art. 86.

Termine entro il quale dev'essere fatta la collaudazione.

La collaudazione definitiva di un'opera dev'essere fatta entro il termine di mesi sei, a decorrere dal giorno in cui l'appaltatore avrà firmato il conto finale, salvo che non siasi stabilito altrimenti per esplicita condizione del contratto.

Art. 87.

Norme da seguirsi nella collaudazione.

Quando la collaudazione deve essere effettuata dal comandante territoriale del genio, egli, ricevuta che abbia la contabilità di un lavoro, la esamina, e, stabilito il giorno in cui procederà alla collaudazione, ne informa il direttore, il quale ne dà tosto avviso

all'appaltatore ed al capo sezione, affinchè assistano alla collaudazione, accompagnati dal ragioniere geometra e dall'assistente.

L'avviso all'appaltatore sarà dato per lettera, di cui si dovrà ritirare ricevuta, o per atto di usciere, se occorrerà.

In modo analogo provvederà per parte sua il direttore territoriale del genio, quando sia egli incaricato della collaudazione.

Se, non ostante la fattagli notificazione, l'appaltatore, od il suo legale rappresentante, non intervenisse alla collaudazione, questa avrà luogo ugualmente.

Il direttore dei lavori e tutti coloro che intervengono alla collaudazione, coadiuvano il collaudatore nelle sue operazioni, e gli forniscono gli schiarimenti e le notizie occorrenti intorno a quei lavori che non cadono immediatamente sotto la vista o non si possono verificare.

La verificazione del buon eseguimento di un'opera, ha quella estensione che il collaudatore giudica necessaria per bene accertare e dichiarare che tutte le parti dell'opera e della contabilità siano in piena regola.

Art. 88.

Oneri dell'appaltatore nelle collaudazioni.

L'appaltatore deve, a propria cura e spese, mettere a disposizione del collaudatore gli operai e tutti gli utensili e strumenti che gli siano richiesti per eseguire le misure di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, ed in generale tutte quelle operazioni che il collaudatore crederà necessarie. Sono pure a carico dell'appaltatore tutte le spese per ristabilire quelle parti dell'opera state alterate nell'eseguire tali verificazioni, quando da esse apparisse qualche irregolarità o inadempimento dei patti convenuti.

Nel caso che l'appaltatore manchi a siffatti obblighi, il collaudatore provvederà d'ufficio, imputando la spesa al residuo del credito dell'impresa.

Art. 89.

Dichiarazione di collaudazione.

Compiuta una collaudazione, chi l'ha eseguita stende sul conto finale la seguente dichiarazione.

« *Il sottoscritto, in conformità dell'articolo 83 del regolamento* « *per la esecuzione dei lavori del genio militare, avendo proceduto alla ricognizione dei lavori liquidati col presente conto* « *finale nella somma di lire* . . . . . (la somma scritta per « disteso) *certifica che essi sono stati eseguiti lodevolmente e* « *giusta le condizioni del contratto, e rilascia pertanto la pre-* « *sente attestazione di definitiva collaudazione, opinando che* « *possa l'amministrazione militare* (1) *pagare la residuale partita* « *di lire* . . . . . . (in iscritto ripetuta in cifre numeriche) « *tuttavia dovuta a saldo dei lavori stessi.* »

. . . . *addì* . . . . . *18* . .

Il . . . . . (grado e qualità del collaudatore).

Pei lavori invece pei quali sia stata omessa la collaudazione a termini dell'art. 82 si apporrà al conto finale la speciale dichiarazione seguente:

Visto il disposto dall'art. 82 del regolamento per l'esecuzione dei lavori del genio militare, il sottoscritto dichiara che i lavori liquidati nel presente conto finale per la somma di lire . . . (in iscritto, ripetuta in cifre numeriche) *sono stati eseguiti con tutte le buone regole dell'arte e rilascia la presente dichiarazione opinando che possa l'amministrazione militare* (1) *pagare la residuale partita di lire.* . . (in iscritto ripetuta in cifre numeriche) *tuttavia dovute a saldo dei lavori stessi.*

addì. . .

Visto

Il Direttore territoriale del genio

Il Direttore dei lavori

(1) Se, durante l'eseguimento dei lavori, non si fossero pagati acconti, la dichiarazione sarà chiusa così: « *pagare il costo di essi lavori nell'accertata somma.* »

Art. 90.

Difetti o mancanze riscontrati nei lavori eseguiti

Ove il collaudatore riscontrasse nei lavori difetti o mancanze di poco conto e riparabili in breve tempo, prescriverà all'appaltatore i lavori di riparazione e di compimento da eseguirsi, assegnandogli un termine per compierli, e sospenderà la dichiarazione di collaudazione fino a che, non risulti che l'appaltatore abbia completamente e lodevolmente eseguiti i lavori prescritti.

Se i difetti riscontrati non sono riparabili in breve tempo e si riferiscono alle dimensioni, o alla qualità e quantità dei materiali, ovvero ad alterazioni dei disegni approvati o ad inadempimento o variazione di qualche condizione del contratto, il collaudatore sospenderà la dichiarazione di collaudazione e ne riferirà al Ministero, proponendo quei provvedimenti che avviserà opportuni.

Art. 91.

Eccedenze su quanto fu autorizzato ed approvato

Se il collaudatore riscontrasse lavori meritevoli bensì di collaudazione, ma non stati autorizzati, li ammetterà nella contabilità sol quando la spesa totale dell'opera, compresi questi lavori, stia nei limiti della somma approvata; altrimenti egli sospenderà la dichiarazione di collaudazione e ne riferirà al Ministero, proponendogli quei provvedimenti che giudicherà opportuni.

Art. 92.

Spedizione del conto finale al Ministero.

L'ufficio di revisione, ricevendo dalla direzione del genio il conto finale dopo eseguita la collaudazione, vi stende la dichiarazione di verificazione e lo rassegna al Ministero coi relativi documenti per le disposizioni di pagamento.

Art. 93.

Provvedimenti relativi allo svincolo della cauzione.

Dopo la collaudazione definitiva delle opere e delle provviste appaltate, e dopo che si sia provveduto per il pagamento del saldo dei lavori, il direttore territoriale del genio promuove dal Ministero il decreto per lo svincolo della cauzione fatta dall'appaltatore a guarentigia del suo contratto.

Per i contratti di lavori biennali o triennali si restituirà allo appaltatore, dopo ciascuna collaudazione annuale definitiva dei lavori, una quota della cauzione corrispondente, secondo i casi, alla metà o ad un terzo dell'ammontare dei lavori eseguiti.

Art. 94.

Decreti di svincolo della cauzione.

Fatto il decreto di svincolo della cauzione, il Ministero lo spedisce alla direzione territoriale del genio, la quale lo farà tosto registrare all'ufficio competente mediante il pagamento della tassa stabilita.

Il detto decreto viene quindi consegnato all'appaltatore, che ne fa ricevuta da inviarsi al Ministero, e rimborsa l'amministrazione militare della somma da questa pagata per la tassa suddetta.

(Seguono i modelli citati nel presente regolamento dal n. 1 al n. 37).

Il Numero **589** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 6 del Nostro decreto del 10 dicembre 1894, n. 532, convertito in legge;

Visto l'articolo 7 del Nostro decreto del 9 gennaio 1895, n. 3;

Visto il Nostro decreto del 4 agosto 1895, n. 545;

Visto l'articolo 5 della legge dell'8 agosto 1895, n. 486;

Considerato che il breve periodo di tempo trascorso dalla promulgazione della citata legge alla scadenza della proroga portata dal detto Nostro decreto del 4 agosto 1895, alla validità delle disposizioni sancite con l'altro Nostro decreto del 9 gennaio, non fu sufficiente per provvedere al coordinamento delle disposizioni medesime in relazione con quelle della nuova legge;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni degli articoli 2, 3, 4 e 5 del Regio decreto del 9 gennaio 1895, n. 3, per la restituzione del dazio sul cotone impiegato nella fabbricazione dei filati e dei tessuti che si esportano sono mantenute in vigore, a modo di esperimento, fino al 15 ottobre 1895, e saranno, prima di detto giorno, confermate o modificate con altro decreto Reale, udito il Consiglio di Stato.

Art. 2.

La restituzione del dazio sul cotone impiegato nella fabbricazione dei prodotti della specie di quelli considerati dall'art. 1 del R. decreto del 9 gennaio 1895, n. 3, composti in parte di cotone ed in parte di altre materie, con cotone in misura non inferiore al 20 per cento, sarà fatta, per l'esportazioni effettuate o che si effettueranno dal giorno in cui la legge dell'8 agosto 1895, n. 486 è entrata in vigore fino al 15 ottobre 1895, in ragione della quantità di cotone contenuto nei prodotti esportati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 settembre 1895.

UMBERTO.

P. Boselli.

Visto, *Il Guardasigilli:* V. Calenda di Tavani.

MINISTERO DELL'INTERNO

1895

Ordinanza di sanità interna e marittima, numero 7

Il Ministro dell'Interno:

Considerata la grande proporzione presa dall'importazione dall'estero del mais guasto od avariato:

Riconosciuto che le dichiarazioni fatte dagli importatori circa il destino di tale merce ad esclusivo uso industriale o ad alimentazione degli animali, non sono, ben sovente, che un pretesto per ottenere il libero passaggio di un prodotto guasto, che poi viene consumato come alimentazione, con grave danno alla salute, dalle classi più bisognose;

Ritenuto che tale mais guasto od avariato, anche se adoperato per la preparazione dell'alcool, non cessa di essere dannoso per chi di questo fa uso per bevanda;

Ritenuto ancora che, pure usato per alimentazione degli animali, non è escluso che possa essere per questi dannoso;

Vista la legge 22 dicembre 1888, n. 5849 (serie 3ª);

Decreta:

È vietata l'introduzione nel Regno del mais guasto od avariato qualunque sia l'uso cui esso intendasi destinare.

I Prefetti delle provincie, le Capitanerie e gli Uffici di porto, nonchè le Autorità doganali del Regno, sono incaricate della esecuzione della presente ordinanza.

Roma, 27 settembre 1895.

Pel Ministro
L. PAGLIANI.

MINISTERO DEL TESORO

Avviso.

Sostituzione dei titoli del Consolidato 5 0/0 in titoli del Consolidato 4 0/0 esente da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura.

(Articolo 8 dell'allegato *L* approvato coll'articolo 12 della legge 22 luglio 1894, n. 339, sui provvedimenti finanziari).

Veduti gli articoli 8 e 10 dell'allegato *L* approvato coll'articolo 12 della legge 22 luglio 1894, n. 339, sui provvedimenti finanziari, col primo dei quali viene data facoltà ai possessori di titoli del Consolidato 5 0[0 di ottenere la sostituzione a parità di rendita netta effettiva in altri di Consolidato fruttante il 4 0[0 esente da ritenuta per qualunque siasi imposta presente o futura, e col secondo si esonerano le operazioni della sostituzione sopradetta dalle tasse di bollo e dalle tasse per concessioni governative e per atti e provvedimenti amministrativi portate dalle vigenti leggi sulla materia;

Veduti gli articoli dal 1° al 18 del Regio decreto 21 novembre 1894, n. 516, emanato in forza dell'articolo 12 dell'allegato *L* della legge suaccennata 22 luglio 1894, n. 339, per l'eseguimento della legge medesima;

Veduto il R. decreto 21 novembre 1894, n. 517, convertito in legge in forza dell'articolo 19 della legge 8 agosto 1895, n. 486, della quale il R. decreto stesso costituisce l'allegato *M*, per disciplinare la sostituzione dei certificati nominativi e misti del Consolidato 4 0[0 netto in eseguimento dell'articolo 8 sopracitato dell'allegato *L* alla legge 22 luglio 1894, n. 339;

Veduto il Regio decreto 12 agosto 1895, n. 532, emanato in forza dell'art. 43 della legge 8 agosto 1895, n. 486, col quale il Governo, avvalendosi della facoltà accordatagli dalla legge stessa, assume a carico del bilancio del Tesoro l'importo dei diritti di bollo riguardanti i nuovi titoli 4 0[0 netto che saranno dati in sostituzione della rendita consolidata 5 0[0 ed emessi sopra domande fatte anteriormente al 1° luglio 1896;

Si rende pubblicamente noto:

Col giorno 1° del mese di ottobre 1895, la Direzione Generale del Debito Pubblico in Roma, in adempimento di quanto prescrive l'articolo 8 dell'allegato *L*, approvato coll'articolo 12 della legge 22 luglio 1894, n. 339, sui provvedimenti finanziari, darà principio alle operazioni di sostituzione dei titoli al portatore, nominativi e misti del Consolidato 5 0[0 in altri simili del Consolidato 4 0[0 esente da ritenuta per qualsiasi imposta presente o futura, sopra le domande che le verranno da quel giorno presentate, la sostituzione essendo facoltativa.

Ai termini del citato articolo 8 dell'allegato *L* della legge 22 luglio 1894, n. 339, la sostituzione sarà fatta a parità di rendita netta effettiva; cioè, sarà data in titoli del Consolidato 4 0[0, netto tanta rendita quanta ne danno i titoli del Consolidato 5 0[0, depurati dalla tassa di ricchezza mobile al 20 0[0.

Per la produzione alla Direzione Generale del Debito pubblico delle relative domande coi titoli del Consolidato 5 0[0 da sostituirsi e per il ritiro dei nuovi titoli del Consolidato 4 0[0 netto emessi in sostituzione dei primi, si terranno presenti le seguenti avvertenze:

a) Le domande debbono essere fatte sopra appositi stampati che verranno distribuiti in Roma dalla Direzione Generale del Debito Pubblico, e nei capoluoghi delle altre provincie dalle Intendendenze di Finanza.

b) Le domande saranno corredate dei relativi titoli di cui si chiede la sostituzione, i quali debbono avere la decorrenza del semestre in corso.

c) Le domande per sostituzione di cartelle al portatore sa-

ranno firmate dal presentatore di esse, in corrispondenza della firma che il medesimo deve apporre sulle cartelle stesse, all'atto della presentazione colla indicazione del suo domicilio (art. 235 regolamento sul Debito Pubblico, modificato col Regio decreto 7 maggio 1891, n. 233).

Le domande per sostituzione di certificati di rendita nominativa o di rendita mista debbono essere firmate dal titolare quando questo ne ha la libera disponibilità; per le rendite nominative intestate a minori, interdetti, od inabilitati, o ad Enti morali sottoposti a tutela, le domande di sostituzione debbono essere firmate dal genitore esercente la patria potestà, dal tutore, dal curatore ed amministratore o rappresentante, senza che costoro siano tenuti a dar prova alcuna di speciale autorizzazione o ad adempiere qualunque formalità giudiziaria; per la sostituzione dei certificati intestati a donne maritate le domande debbono essere firmate dalle titolari coll'intervento del marito per la sua autorizzazione.

La firma e la qualità dei richiedenti sulle domande per sostituzione di certificati nominativi intestati a persone incapaci, sarà autenticata da agente di cambio accreditato o da notaio, la cui firma, se questo non è accreditato, sarà legalizzata dal Presidente del Tribunale della relativa giurisdizione.

La firma degli amministratori degli Enti morali sulle domande di sostituzione sarà riconosciuta dall'autorità competente (Art. 2, allegato *M*, alla legge 8 agosto 1895, n. 486).

Nella domanda potrà delegarsi una terza persona per ritirare i Nuovi titoli del consolidato 4 0[0] netto a sostituzione compiuta, la quale sarà designata per cognome, nome e paternità.

d) La sostituzione dei certificati nominativi annotati di vincolo d'usufrutto, di ipoteca, o di altra natura, può esser chiesto dai titolari senza che occorra il consenso delle persone, dalle Amministrazioni, o degli Enti, a favore dei quali i detti vincoli sono costituiti (Art. 3, allegato *M* suddetto).

e) Con la domanda di sostituzione delle cartelle al portatore può chiedersi l'emissione di un numero di cartelle del consolidato 4 per cento netto, maggiore o minore di quello delle cartelle del consolidato 5 per cento che si esibiscono, purchè rappresentino la stessa rendita e siano delle serie da lire 4, 8, 20, 40, 80, 160, 400 e 800; così per i certificati di rendita mista, conservandosi però nei nuovi certificati del consolidato 4 per cento netto la medesima intestazione dei certificati del consolidato 5 per cento.

Salvo dichiarazione in contrario, la Direzione Generale del Debito Pubblico riunirà in una sola iscrizione le rendite nominative intestate ad una stessa persona o ad un medesimo Ente o Corpo morale che non siano gravate da vincoli o da ipoteche diverse (Art. 4 alleg. *M* suddetto).

Non è ammessa l'emissione di certificati nominativi in un numero maggiore di quelli prodotti.

f) I tramutamenti o le traslazioni che venissero chieste insieme alla sostituzione dall'uno all'altro dei consolidati sono considerate come operazioni ordinarie e quindi ad esse sono applicabili in tutto le disposizioni legislative e regolamentari organiche in materia di Debito Pubblico e quelle relative alle tasse di registro e bollo e di concessioni governative, in quanto non ne siano esenti per le eccezioni fatte dall'art. 21, lettera *d*), della legge 14 luglio 1887, n. 4702 (serie 3ª).

g) Per ricevuta delle domande o dei titoli di rendita che verranno presentati alla sostituzione sarà rilasciato uno scontrino da staccarsi dalle stesse domande, compilato e firmato dagli esibitori, munito della firma dell'impiegato della Intendenza ricevente, della contromarca dell'intendente di finanza, o di un suo delegato, e del bollo d'ufficio.

h) La consegna dei nuovi titoli sarà fatta dalle Sezioni di R. Tesoreria provinciale, verso restituzione dello scontrino di ricevuta di cui alla precedente lettera *g*), all'esibitore che ha firmata la domanda di sostituzione o al delegato a ritirare i nuovi titoli. La firma del delegato per quietanza sugli ordini di consegna sarà autenticata da agente di cambio accreditato o da notaio nelle forme volute dalle vigenti leggi.

i) Sui nuovi titoli del consolidato 4 per cento netto che vengono emessi per la sostituzione semplice o anche in un numero di cartelle al portatore o di certificati di rendita mista diverso da quelli del consolidato 5 0[0] esibiti le cui domande verranno presentate anteriormente al 1 luglio 1896, non è richiesto il pagamento dei diritti di bollo, i quali sono posti a carico del Tesoro dello Stato (Art. 43, legge 8 agosto 1895, N. 486, e regio decreto 12 agosto 1895, n. 552).

Roma, dalla Direzione Generale del Debito pubblico.
addì 20 settembre 1895.

I giornali sono pregati di riprodurre il presente Avviso.

R. SCUOLA DI APPLICAZIONE PER GLI INGEGNERI in Torino

ELENCO in ordine alfabetico degli allievi che nella sessione estiva dell'anno 1895 riportarono il diploma d'ingegnere civile, d'ingegnere industriale e di architetto.

Ingegneri civili.

1. Ameglio Luigi, di Giuseppe, da S. Remo (Porto Maurizio) voto ottenuto nell'esame generale sopra 100, punti 75.
2. Balduzzi Domenico Oreste, di Luigi, da Solero (Alessandria), id. 70.
3. Banzatti Aleardo, di Ferdinando, da Verona, id. 82.
4. Bay Michele, di Gio. Battista, da Asti (Alessandria), id. 75.
5. Becchi Flaminio, del fu Flaminio, da Savona (Genova), id. 87.
6. Boella Giovanni, del fu Francesco, da Torino, id. 100.
7. Brandi Vincenzo, del fu Francesco, da Torraca (Salerno) id. 80.
8. Busso Carlo, di Filippo, da Saluzzo (Cuneo), id. 80.
9. Calcino Giovanni, di Teofilo, da Torino, id. 78.
10. Carro-Cao Guglielmo, di Luigi, da Maddalena (Sassari), id. 75.
11. Cerosa Angelo, di Stefano, da Vercelli (Novara), id. 95.
12. Chiola Valentino, di Giuseppe, da Asti (Alessandria), id. 80.
13. Codogni Piramo, del fu Palamede, da Bologna, id. 80.
14. Cortellini Eventino, del fu Livio, da Aquila, id. 80.
15. Cremona Luigi, di Pietro, da Langosco (Pavia), id. 80.
16. Cristini Emilio, di Stefano, da Chieti, id. 80.
17. Cugiani Cesare, di Marco, da Novara, id. 85.
18. Facchini Giovanni, di Valentino, da Torino, id. 93.
19. Fettarappa Luigi, di Andrea, da Novara, id. 95.
20. Frisa Umberto, di Lorenzo, da Borgomanero (Novara), id. 83.
21. Gaiter Tito Paolo, di Giulio, da Rivoli Veronese (Verona), id. 70.
22. Gambetta Pietro di Alessandro, da Torino, id. 98,
23. Garanzini Alessio Giuseppe, di Pietro, da Lumellogno (Novara), id. 98.
14. Gay Corrado, di Luigi, da Cuorgnè (Torino), id. 75.
25. Gilardini Francesco, di Ermenegildo, da Breme (Pavia), id. 90.
26. Guagno Enrico, di Antonio, da Ancona, id. 90.
27. Haffen Giovanni, del fu Vincenzo, da Casale Monferrato (Alessandria), id. 72.
28. Interdonato Salvatore, di Antonio, da Messina, id. 80.
29. Jamoni Giovanni, del fu Luigi, da Sozzano (Novara), id. 80.
30. Lamberti Luigi Stefano, di Domenico, da Millesimo (Genova). id. 90.
31. Manara Giacomo, di Francesco, da Cilavegna (Pavia), id. 90.
32. Origlia Carlo, di Pietro, da Torino, id. 90,
33. Piatti Edoardo, di Giuseppe, da Velate (Como), id. 70.
34. Quaglia Pietro, di Carlo, da Soriasco (Pavia), id. 95.
35. Rambaldi Felice, di Carlo, da Torino, id. 95.

36. Ranieri-Tonti Osvino, di Giulio, da Reggio Calabria, id. 95.
37. Rivera Carlo Settimio, di Giambattista, da Novi Ligure (Alessandria), id. 95.
38. Tinivella Angelo, del fu Bartolomeo, da Premosello (Novara), id. 70.
39. Tinivella Carlo, di Filippo, da Crevola d'Ossola (Novara), id. 80.
40. Vallosio Giuseppe, di Domenico, da Rivarolo Canavese (Torino), id. 70.
41. Vigna Guglielmo, del fu Guglielmo, da Alba (Cuneo), id. 80.
42. Villa Faustino, di Carlo, da Villanova d'Asti (Alessandria), id. 95.
43. Zamboni Carlo Ernesto, di Francesco, da Montechiari (Brescia), id. 72.
44. Zanoletti Stefano, di Lorenzo, da Garlasco (Pavia), id. 75.

Ingegneri industriali.

1. Appelius Carlo, di Enrico, da Firenze, id. 100.
2. Arata Giuseppe, di Luigi, da Genova, id. 76.
3. Axerio Paolo, del fu Giulio, da Milano, id. 75.
4. Bertelli Riccardo, di Luigi, da Genova, id. 85.
5. Boris Giuseppe, di Bartolomeo, da Carmagnola (Torino), id. 80.
6. Buliani Giovanni, del fu Giovanni, da Spilimbergo (Udine), id. 100.
7. Dacorsi Giuseppe, di Edoardo, da Torino, id. 96.
8. Demonte Agostino, di Giacomo, da Torino, id. 90.
9. Gaggino Felice, di Giovanni Battista, da Alassio (Genova), id. 78.
10. Gagliardi Francesco, di Rinaldo, da Ancona, id. 78.
11. Garbati Bernardo, di Federico, da Trescorre (Cremona), id. 80.
12. Guacci Fernando, di Florindo, da Campobasso, id. 95.
13. Herlizka Mauro, di Adolfo, da Trieste, id. 93.
14. Jona Mario, di Bonajuto, da Ivrea (Torino), id. 80.
15. Marino Andrea, di Gaetano, da Trapani, id. 75.
16. Micheli Antonio, di Giuseppe, da Carrara (Massa-Carrara), id. 89.
17. Miegge Mario, di Giovanni, da Lione (Francia), id. 100.
18 (*) Morteo Francesco, di Giovanni, da Torino, id. 100.
19. Pasetti Alessio, del fu Luigi, da Ancona, id. 90.
20. Pennacchio Silvio, di Angelo, da Vicenza, id. 80.
21. Pontecorvo Samuele, di Benedetto, da Roma, id. 90.
22. Zanotti Luigi, di Antonio, da Suna (Novara), id. 90.

Architetti.

1. Vivarelli Ermanno, del fu Giov. Battista, da Urbino (Pesaro e Urbino), id. 85.

(*) Già laureato ingegnere civile.

MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

Avviso.

Il giorno 24 corrente in Baldichieri, Provincia di Alessandria, il giorno 25 in Monte Vidon Corrado, Provincia di Ascoli Piceno ed il giorno 26 in S. Pietro Pula, Provincia di Cagliari, è stato attivato al servizio pubblico un ufficio telegrafico governativo con orario limitato di giorno.

Roma, li 27 settembre 1895.

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione della Sanità Pubblica

AVVISO DI CONCORSO

È aperto, a norma dei RR. decreto 18 ottobre e 22 novembre 1894 (nn. 580-81), il concorso a due posti di Medico di Porto, uno per Genova, con lo stipendio di L. 2200 annue, l'altro per Napoli, con lo stipendio di annue L. 2800.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti devono produrre al Ministero dell'Interno, prima del 30 novembre p. v., le loro domande in carta da bollo da L. 1,20 corredandole dai seguenti documenti:

a) Atto di nascita;
b) Certificato di cittadinanza italiana;
c) Certificato di penalità di data non anteriore ad un mese;
d) Certificato di sana e robusta costituzione fisica;
e) Laurea in medicina e chirurgia conseguita da non meno di due anni;
f) Attestazione di Perito Medico igienista, giusta il decreto ministeriale 26 luglio 1890.

Non potranno essere ammessi al concorso coloro che avranno oltrepassato il 35° anno di età.

A norma dell'art. 1° dei citati RR. decreti il concorso è aperto per titoli, ma resta in facoltà alla Commissione esaminatrice di richiedere anche la prova d'esame.

Roma, li 25 settembre 1895.

Il Direttore della Sanità Pubblica
L. PAGLIANI.

IL PREFETTO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SCOLASTICO
della Provincia di Avellino

Visto il regolamento organico, approvato col R. decreto 3 novembre 1894, del Collegio-convitto *Principe di Napoli* in Assisi;

Veduta la lettera ministeriale del 26 agosto 1895, n. 20143;

NOTIFICA:

È aperto il concorso ad un posto gratuito nel sopra detto Collegio-convitto per i figli degl'insegnanti elementari della Provincia.

I giovanetti aspiranti al posto debbono presentare domanda a quest'Ufficio scolastico, non più tardi del 2 ottobre p. v., corredata dei documenti quì sotto indicati:

1° Atto di nascita, dal quale risulti ch'essi abbiano non meno di 7 nè più di 12 anni;
2° Certificato di vaccinazione e di sana costituzione fisica;
3° Attestato degli studi fatti comprovante che essi sono istruiti in proporzione dell'età;
4° Stato di famiglia.

A parità di condizioni saranno preferiti:

a) gli orfani di padre e di madre, stati entrambi insegnanti;
b) gli orfani di entrambi i genitori, dei quali uno sia stato insegnante;
c) gli orfani d'un solo genitore;
d) i figli degli insegnanti inabili per età o per salute, o interdetti per qualsiasi ragione, o che per altre condizioni di famiglia meritino speciali riguardi.

Avellino, 8 settembre 1895.

Il Prefetto Presidente
FRATE.

COLLEGIO CONVITTO PRINCIPE DI NAPOLI in Assisi

È aperto un concorso a due posti gratuiti governativi presso questo *Collegio Convitto* e a quello istituito dal Consiglio Direttivo nella tornata del 31 marzo u. s. con le offerte raccolte.

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere presentate al Consiglio Direttivo del Collegio non più tardi del 15 ottobre, e saranno corredate dei seguenti documenti:

a) Atto di nascita rilasciato dall'ufficio dello stato civile in carta legale, dal quale risulti che il giovinetto concorrente abbia non meno di 7 anni, nè più di 12.

b) Certificato di vaccinazione.

c) Certificato di sana fisica costituzione.

d) Stato di famiglia comprovante eziandio le condizioni economiche di essa.

e) Attestato degli studi fatti.

f) Certificato rilasciato dall'autorità scolastica da cui risulti che almeno uno dei genitori è o è stato insegnante elementare.

Pel conferimento dei suddetti posti a parità di condizione saranno preferiti:

1. Gli orfani di padre e di madre stati entrambi insegnanti.
2. Gli orfani di entrambi i genitori dei quali uno sia stato insegnante.
3. Gli orfani di un solo genitore.
4. I figli degl'insegnanti inabili per età o per salute o interdetti per qualsiasi ragione, o per altre condizioni di famiglia meritino speciali riguardi.

Le famiglie dei giovinetti che saranno prescelti al godimento dei posti suddetti debbono obbligarsi verso il Collegio:

1. di provvedere il corredo prescritto dal Regolamento interno.
2. di pagare annualmente la somma di L. 60 per le uniformi di uscita e di casa e per la calzatura.
3. di rimborsare le tasse scolastiche e le spese di posta, quelle di rinnovazione del corredo ed altre che eventualmente potessero occorrere ai convittori.

Assisi, 10 settembre 1895.

Il Rettore
E. SIGHELE.

R. Istituto di studi superiori
PRATICI E DI PERFEZIONAMENTO
IN FIRENZE

È aperto il concorso al posto di prima sotto-maestra nella Scuola di Ostetricia e Ginecologia della Maternità di Firenze.

Il concorso avrà luogo per titoli, e le domande, redatte in carta da bollo da centesimi 50, dovranno essere presentate alla Sopraintendenza di questo R. Istituto (Piazza S. Marco n. 2), non più tardi delle ore 15 (3 pom.) del dì 15 ottobre prossimo.

Dovranno essere uniti alle domande i documenti che appresso:

a) Diploma di levatrice;

b) Attestato di moralità rilasciato dall'Autorità Municipale;

c) Fede di specchietto rilasciato dall'Autorità Giudiziaria;

d) Stato di famiglia rilasciata dall'Uffizio di Stato Civile;

e) Fede di nascita.

Le aspiranti devono essere italiane o naturalizzate italiane.

Non possono essere ammesse al concorso se non che le nubili o le vedove senza prole.

Le aspiranti al posto sopra indicato qualora siano in attività di servizio presso qualche istituto di maternità, sono dispensate dal produrre i documenti indicati ai paragrafi *b* e *c*, ma dovranno invece presentare un attestato di moralità e buon servizio, da rilasciarsi dal Direttore dello Stabilimento cui sono addette.

Le aspiranti non dovranno avere più di trentacinque anni di età.

Oltre l'alloggio ed il vitto è assegnato lo stipendio annuo di lire *ottocento*.

I diritti ed i doveri della detta levatrice sono determinati dal Regolamento per le scuole di Ostetricia del Regno, approvato con Regio decreto 10 febbraio 1876, n. 2957, e dal Regolamento speciale per l'Istituto di Maternità di Firenze ora in vigore, e da quelli che potessero in seguito essere emanati dalle Autorità competenti anche in deroga a quello vigente.

Firenze, 20 settembre 1895.

Il Presidente della Sezione Medico-Chirurgica
Prof. G. CHIARUGI.

Il Direttore dell'Istituto di Maternità
Prof. ERNESTO PESTALOZZA.

Visto: *Il Sopraintendente del R. Istituto di Studi Superiori*
T. PAMPALONI.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Ci vuole ancora molto, dice l'*Indépendance belge* perchè si vedano tutti gli effetti della guerra cino-giapponese. Il Giappone, con tutte le sue vittorie, ha sulle braccia l'isola di Formosa e ci vorrà del tempo prima che l'acquisto ne possa essere definitivo. Tutto ben sommato, la conquista che esso sta realizzando gli costerà forse tanti sacrifici di uomini e di danaro quanti ne ha costato la campagna della Corea e della Manciuria. Mentre in quest'ultima campagna le operazioni erano condotte con sicurezza e precisione tale da suscitare lo stupore del mondo intero, la lotta contro gli indigeni di Formosa riveste il carattere di una spedizione coloniale con tutte le sue peripezie e le sue delusioni. Ciò però che vale ad alimentare le ambizioni del Giappone è la grossa indennità di guerra dovutale dalla China.

Però il Giappone istesso non può esimersi dall'adempiere agli obblighi che esso ha asssicurati di fronte alle tre potenze europee, Germania, Russia e Francia.

Lo sgombro della penisola di Liao-Tung, sebbene ritardato, sembra doversi effettuare senza grandi difficoltà.

Resta, è vero, la Corea a proposito della quale non è intervenuto finora nessun accomodamento definitivo. Di fatti, il paese è occupato dai Giapponesi, ma questa occupazione non è riconosciuta dalle Potenze, nemmeno sotto la forma di semplice protettorato. È certo quindi che la questione Coreana rinascerà un giorno o l'altro e sarà ripresa dalle Potenze interessate.

***

Il *Novoje Wremja* di Pietroburgo ha per telegrafo da Vladivostok, 25 settembre, che i Giapponesi hanno conquistato, alla fine d'agosto, dopo accaniti combattimenti, Tchang-Hon e Taiwanfar, nell'isola di Formosa e sono in marcia su An-Pin, dove sono concentrati gl'insorti.

Le forze Giapponesi di Formosa, che ascendono a 60 mila uomini, vennero aumentate,

***

Telegrafano da Shangai in data 24:

A richiesta dei rappresentanti della Russia, Francia e Germania, il Governo chinese decise di pagare al Giappone la somma di 30 milioni di taels per la pronta evacuazione della penisola di Liao-Tung. Il danaro fu depositato, in argento, a Shangai e sarà estradato agli agenti finanziari del Giappone.

***

Di confronto alle voci messe in giro di questi giorni, la *Frankf. Zeitung* scrive, per partecipazione avuta da Pietroburgo, che non si può parlare della presenza del presidente Faure alle feste d'incoronazione in Russia, perchè sino ad oggi mai Sovrani stranieri avevano preso parte a quelle festività, ed osserva che una infrazione a simili principii non può nemmeno pensarsi che avvenga nella monarchica Russia.

***

La *Neue Freie Presse* di Vienna dice che l'annunzio ufficiale della formazione del nuovo Gabinetto austriaco nel giornale ufficiale seguirà il 2 ottobre. Il giorno appresso, giovedì 3 ottobre, i nuovi ministri presteranno giuramento nelle mani dell'Imperatore.

***

La stampa francese ed inglese si è abbandonata a singolari commenti sul prolungato soggiorno del Re Leopoldo II del Belgio a Parigi. Ora, per rispondere a certe maligne insinuazioni, l'*Etoile Belgique*, organo ufficiale, scrive quanto segue:

« Certe preoccupazioni, sorte in seno agli egregi giornalisti francesi ed inglesi sul soggiorno di Re Leopoldo II a Parigi, fanno semplicemente ridere, in quanto che rivelano della gente incapace di vedere più lontano del proprio naso. Re Leopoldo rimane per tanto tempo a Parigi, perchè così gli piace e perchè questo non può spiacere a nessuno. Dall'anno 1867 ad oggi, questa è la prima volta che si reca nella grande metropoli d'Europa e, se vi si sofferma lungamente, non c'è nulla da meravigliarsi. Certo ch'egli approfitterà della sua dimora in Francia per assicurarsi l'intervento ufficiale di essa alla Esposizione mondiale, che avrà luogo a Brusselles nel 1897, senza il quale intervento non sarebbe possibile invitarvi il Presidente della Repubblica, Faure ».

***

Da Madrid si telegrafa al *Temps* che il Maresciallo Martinez Campos cerca di profittare dei dissensi che esso sa esistere tra i capi bianchi e neri degli insorti delle provincie di Santiago e di Porto Principe. Dei negoziati sarebbero diggià intavolati, per opera degli autonomisti, allo scopo di staccare i bianchi dal movimento insurrezionale, dando a questi l'assicurazione formale che il Maresciallo Martinez Campos s'impegna di indurre il governo spagnuolo non solo a porre in esecuzione le riforme votate dalle Cortes nel gennaio scorso, ma altresì ad accordare all'isola di Cuba una maggiore autonomia non appena l'insurrezione dei negri sarà interamente domata. Non ostante questi negoziati, le operazioni militari incomincieranno nel novembre.

Il governo di Madrid ha approvato le sentenze del Consiglio di guerra dell'Avana che condannano ai lavori forzati a vita i marinai americani arrestati in flagrante delitto d'introduzione di contrabbando di guerra.

Il Commercio delle uva da tavola

Il sig. Rossati, enotecnico italiano a Nuova York, ha inviato un suo rapporto al Ministero di Agricoltura sul commercio dell'uva fresca da tavola. Egli dice che in nessun altro paese il consumo della frutta è così grande come agli Stati Uniti. Mentre di alcune varietà di frutta, come nelle pesche, ecc., gli Stati Uniti producono oltre il loro bisogno, esportando l'eccedenza principalmente verso l'Inghilterra, di altre, invece, come agrumi, uva, ecc., producono in quantità non ancora sufficiente a soddisfare il loro consumo e sono perciò costretti ad importare dall'estero nelle proporzioni che loro abbisognano e che variano a norma dell'esito del raccolto. Questo anno vi è stata un'importazione di arancie italiane maggiore del solito, perchè l'ultimo raccolto nella Florida fu rovinato dai geli.

I paesi che somministrano l'uva fresca da tavola agli Stati Uniti sono in ordine di importanza, la California, le regioni viticole dello Stato di Nuova York e la Spagna.

L'uva indigena viene imballata in canestri, non di vimini, ma fatti di larghe striscie di legno sottile, i quali contengono in media 5 libbre di frutta caduno. Questi canestri vengono riposti in numero di quattro dentro una cassa che li protegge dagli urti del trasporto e del maneggio. La cassa è costruita in modo che vi circola facilmente l'aria, ed i canestri vi sono assicurati di guisa che l'uno non gravita sopra l'altro, evitando così che l'uva soprastante schiacci col suo peso quella che vi sta sotto.

Dall'estero, l'unico paese che manda uva fresca da tavola a Nuova York è la Spagna. Anche da Liverpool ne proviene, ma, si capisce, che trattasi sempre d'uva spagnuola spedita quando le condizioni di quel mercato sono più favorevoli di quelle di Liverpool. Almeria è il centro più importante in Ispagna per la coltura e l'esportazione dell'uva da tavola. Questo commercio è quasi intieramente nelle mani di alcune case inglesi, che si accaparrano l'uva dai produttori facendo loro anticipazioni sul raccolto, precisamente come si fa dalle case americane nella esportazione degli agrumi dalla Sicilia.

Dalla Spagna, l'uva che viene raccolta immatura, perchè completi la sua maturazione nel barile, viene esportata in barili di quercia americana a pareti sottili ma resistenti, con cerchi di legno, del contenuto di 50-55 libbre di frutto e delle seguenti dimensioni: altezza metri 0,53, diametro all'estremità metri 0,38, al centro metri 0,64. L'uva vi è imballata a strati in mezzo a sughero minutamente stritolato *(cork dust)*, che è il materiale riconosciuto più adatto a mantenerla in buona condizione per la elasticità, loggerezza e potere assorbente del medesimo. Quando anche qualche acino venisse a sciuparsi il sughero mantiene asciutta l'uva e ne impedisce l'infracidamento. L'uva imballata in questo modo non solo resiste bene al trasporto, ma si mantiene in buono stato pur rimanendo dei mesi nel barile.

Il segreto del commercio d'esportazione dell'uva fresca sta nel saper scegliere anzitutto la qualità d'uva resistente e poi nel saperla cogliere al giusto momento. Se l'uva è colta a maturanza completa non si conserva; bisogna quindi coglierla un po' immatura.

L'uva da tavola, sia indigena che estera, viene venduta a Nuova York per asta pubblica e viene perciò affidata a Case commerciali. I prezzi dell'uva d'Almeria oscillarono, lo scorso anno, fra 4 e 16 dollari per barile a norma della qualità. Il prezzo medio per uva di bella qualità in buono stato si aggira intorno agli 8 dollari, il che equivale ad italiane L. 40 per chilogrammi 25, ossia a italiane L. 1,60 il chilogramma. Naturalmente questo è il ricavo lordo, dal quale bisogna dedurre il costo del barile, il dazio del 20 0[0, il nolo, la spesa d'imballaggio, la commissione di vendita e le altre spese eventuali per avere il reddito netto, che è notevolmente inferiore alla cifra sopra indicata, ma sempre un prezzo molto rimunerativo. In nessun altro mercato l'uva

da tavola raggiunge i prezzi che essa ottiene a Nuova York. L'uva estera paga un dazio d'entrata del 20 0[0 del suo valore di fattura, ed il nolo coi vapori è in media di 35 centesimi di dollaro (italiane L. 1,75) per barile.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. E. il Presidente del Consiglio, on. cav. Crispi, alle ore 18 di ieri ricevette il Consiglio direttivo dell'Associazione «Francesco Crispi di Roma» composto dei signori Pennacchiotti Edoardo, Persiani cav. Carlo, Amici Romeo, Paolo Topi, Luigi De Leo, Massimo De-Brù, Poli Policrate e Benincampi Leopoldo.

La Commissione presentò a S. E. l'on. Crispi un Album con quarantaduemila firme, elegantemente rilegato, insieme ad una artistica pergamena, lavoro pregevole del consigliere Pennacchiotti.

S. E. l'on. Crispi commosso di tale imponente manifestazione della cittadinanza romana, ringraziò vivamente, la rappresentanza dell'Associazione, della iniziativa, incaricandola di esternare la sua viva e sincera gratitudine ai sottoscrittori.

S. E. il Presidente del Consiglio, cav. Crispi partì ieri sera da Roma, diretto a Napoli, ove è arrivato stamane, ricevuto dalle utorità.

S. E. l'onorevole Ministro Barazzuoli, accompagnato dall'onorevole Comandù e dal comm. Callegari giunse ieri sera a Livorno col treno delle ore 22,35.

Erano a riceverlo alla stazione il Sindaco, cav. Orlando, l'onorevole deputato Costella, la Giunta municipale, il Prefetto commendatore Dall'Oglio, il comandante la Divisione e tutte le altre autorità civili e militari.

Sotto la stazione era schierato un grande numero di associazioni.

S. E. l'onorevole Ministro Barazzuoli fu accolto con vivi applausi e grida di: *Viva il Ministro Barazzuoli!* Gli furono quindi presentate tutte le autorità civili e militari. Egli ringraziò per l'affettuosa e spontanea dimostrazione.

L'onorevole Ministro si recò all'Hôtel du Nord.

Stamane l'onorevole Ministro ha visitato il cantiere Orlando e quindi gli stabilimenti commerciali.

Nel cantiere visitò minutamente lo Stabilimento, informandosi delle varie costruzioni; salì a bordo dell'incrociatore governativo *Marocco*, ammirando l'eleganza della costruzione e volle essere informato circa la costruzione della corazzata *Varese*. Si fermò dinanzi alle varie macchine, tutte in azione, e specialmente alla piallatrice inventata a 80 anni dall'onorevole senatore Luigi Orlando. Rimase soddisfatto del contegno degli operai, e, congedandosi dai fratelli Orlando, si congratulò per l'operosità loro e per la grandiosità dello Stabilimento.

Ospite illustre. — S. A. I. il principe Massimiliano di Baden è giunto stamane in Roma ed è disceso all'Albergo di Londra.

Congresso geografico nazionale. — Ieri alle ore 15,30, nell'Aula Magna dell'Università ebbe fine il 2° Congresso geografico italiano.

Il senatore marchese Doria, presidente, lesse i voti formulati dalle singole sezioni, scientifica, didattica, economico-commerciale e storica ed espose il regolamento per il futuro Congresso.

Il prof. Marinelli, considerando che nel 1898 si celebrerà l'anniversario delle scoperte di Amerigo Vespucci, fiorentino, propose che il terzo Congresso si tenga a Firenze.

L'assemblea approvò applaudendo.

Quindi il presidente Doria ringraziò gl'intervenuti e dichiarò chiuso il Congresso.

Primo Congresso de' militari in congedo. — Nelle sedute stabilite pel Congresso possono intervenire i signori ufficiali e militari in attività di servizio ed in congedo purchè in divisa.

I signori Generali basta declinino i loro nomi.

Tutti potranno accompagnare le proprie signore e famiglie.

Per i militari che non hanno divisa saranno presentati per mezzo d'un biglietto da qualche membro dell'ufficio di presidenza.

R. Istituto di Belle Arti. — Il 16 ottobre p. v. saranno riaperte le varie scuole di questo R. Istituto di Belle Arti per l'anno scolastico 1895-96.

I giovani che desiderano di esservi ammessi dovranno presentare alla Direzione dell'Istituto, a tutto il 15 ottobre, la domanda in carta bollata da cent. 60 corredata dai seguenti documenti:

1. Licenza elementare conseguita in una scuola pubblica, o in mancanza, dare un esame sulle materie ad essa rispondenti;
2. Certificato di nascita da cui risulti avere il giovane l'età di 12 anni compiuti;
3. Certificato di buona condotta;
4. Certificato medico di innestato vaiuolo;
5. Ricevuta della retribuzione di lire 30 pagata alla Ricevitoria delle imposte.

Alle dette scuole sono ammesse anche le donne.

Gli studiosi che intendono di frequentare la scuola libera del nudo, dovranno presentarsi alla Segreteria dell'Istituto per esservi iscritti e conformarsi alle disposizioni che reggono detta scuola.

Le iscrizioni al corso di disegno di macchine per gli aspiranti all'abilitazione per l'insegnamento del disegno nelle Scuole tecniche e normali, saranno aperte a tutto novembre p. v.

Marina mercantile. — Il piroscafo *Domenico Balduino*, della N. G. I., proveniente da Genova e diretto a Bombay, la sera del 26 lasciò Alessandria e proseguì per Porto Said. Il *Raffaele Rubattino* da Aden, oggi ha proseguito per Suez.

La Croce Rossa italiana nell'Eritrea. — Sul piroscafo *Vincenzo Florio*, partito ieri l'altro da Napoli per Massaua, si è imbarcata una nuova sezione della *Croce Rossa*, inviata nell'Eritrea in aumento dell'ospedale da montagna di 50 letti che funziona all'Asmara da parecchi mesi.

Essa è allestita in modo da potersi trasportare, con la massima facilità, in qualsiasi punto, anche di più difficile accesso, o ciò tanto mediante i piccoli muletti abissini, quanto a spalla d'uomo.

Al trasporto dell'intera ambulanza sono sufficienti sette muletti, ciascuno dei quali trasporterà un peso di soli 55-60 chili.

Tutto il materiale da medicazione, di biancheria, ecc. ecc. è contenuto in piccoli sacchi impermeabili; l'armamentario chirurgico invece, la farmacia ed i generi di conforto, sono tenuti in piccoli cofani.

L'ambulanza è provvista inoltre di una leggera tavola di operazioni, di una tenda, di otto barelle da montagna, due barili per acqua ecc. ecc.

Il Comitato centrale ha allestito due di tali piccole ambulanze, impiegandovi i fondi messi a sua disposizione dal sotto-comitato regionale della *Croce Rossa* in Torino.

Per ora non è partita che una sola ambulanza; l'altra resta a Roma di riserva.

Insieme al materiale imbarcato a Napoli il 25 settembre, sono partiti il sottotenente medico della *Croce Rossa* sig. dott. Spinedi e due abili infermieri.

Commercio di prodotti italiani. — Il Direttore dell'Agenzia Commerciale Italiana, stabilita in Belgrado, sussidiata dal nostro Governo, partecipa che sui mercati degli Stati Balcanici havvi grande ricerca di Cotoni cordati, filati greggi e sbiancati: tessuti di cotone colorati e stampati - Stoffe di seta per ombrelli - Maglierie comuni di cotone e di lana - Cuoio - Guanti - Cappelli di feltro, ecc.

S'invitano pertanto gli industriali nazionali che desiderano di estendere le lore relazioni d'affari su quei mercati, a rivolgersi al Museo industriale di Milano, il quale fornirà loro le opportune istruzioni.

Nuova ferrovia Tortona-Castelnuovo Scrivia. — Il 1° ottobre p. v. avrà luogo la inaugurazione della nuova ferrovia costrutta,

su sede propria a scartamento ordinario, dai due Comuni interessati, cioè Tortona e Castelnuovo Scrivia. L'avvenimento è di grande importanza inquantochè viene a porre in comunicazione diretta Tortona col più importante Comune del circondario, Castelnuovo Scrivia.

Ferrovia Roccasecca-Avezzano. — La settimana scorsa fu fatta la visita di ricognizione del tronco ferroviario Sora-Balsorano della linea Roccasecca-Avezzano. La Commissione, esaminati i lavori, le gallerie, i due maestosi ponti sul Liri, i fabbricati, le opere d'arte minori, ha trovato tutto eseguito a perfetta regola d'arte. Si assicura che il nuovo tronco potrà essere aperto al pubblico esercizio il 1° ottobre prossimo.

Necrologio. — Il giorno 18 corrente è morto a Milano il dottor Francesco Vallardi. Era nato nel 1809, dall'antica famiglia Vallardi, alla quale facevan capo i più insigni cultori di Scienze ed Arti Belle. Laureatosi in medicina, sfidando i pericoli e nonostante le trepidazioni della sposa, fu ove più infieriva il colera. Desideroso però di seguire i suoi maggiori, alcuni anni dopo lasciava l'esercizio della medicina per dedicarsi alle Belle Arti. Non evitò mai, pur colla sorveglianza cui era sottoposto dal Governo austriaco, di tenersi in continui rapporti coi più eminenti uomini politici, quali erano Cesare Correnti, Carlo Cattaneo, i Visconti-Venosta, i Giulini, Giulio Carcano, Achille Mauri, il Tommaseo, i Mezzacapo, il Bertani ed altri molti, dei quali divenne poi anche compagno d'emigrazione.

Editore dapprima di sole opere letterarie ed ascetiche, non tardò ad iniziare pubblicazioni di opere politiche per le quali, sotto lo straniero dominio ebbe ammonimenti e persecuzioni ed in particolar modo per la strenna *Il Vesta Verde* — che fu e doveva essere allora la scintilla del nostro risorgimento.

ESTERO.

XVII Congresso letterario artistico internazionale. — Questo importante Congresso fu inaugurato solennemente il giorno 22 a Dresda, alla presenza di S. M. il Re Alberto, della Famiglia Reale, dei dignitari della Corte, del Corpo diplomatico e di molte spiccate personalità.

La Società degli autori italiani vi è rappresentata dal proprio vice presidente comm. Ulrico Hoepli, dal consigliere avv. prof. M. Amar di Torino, dall'avv. cav. Augusto Ferrari e da altri soci.

La cerimonia d'inaugurazione riuscì oltremodo splendida, ed il saluto che l'Hoepli portò, a nome dell'Italia e della Società italiana degli autori, al Re di Sassonia e a tutti i congressisti, tedeschi, francesi e di tante altre nazioni, in un sobrio ed elegante discorso, venne accolto da vivi applausi.

Esplosione in un polverificio. — A Florisdorf (presso Vienna) il giorno 25 alle 5 avvenne una gravissima esplosione nella fabbrica di polvere pirica della ditta Meyer e Roth, che venne quasi per intero distrutta. Anche le case adiacenti riportarono danni significanti. Per un largo circolo intorno tutti i vetri andarono in frantumi; caddero parecchi camini e moltissime tegole. L'esplosione fece due vittime: due poveri operai, padri di famiglia, rimasero sepolti sotto le macerie della fabbrica crollata.

Una catastrofe sul Lago di Ginevra. — La sera di domenica scorsa il vapore *Aigle* abbordò nel Lago di Ginevra la barca *Louise*, dentro la quale stavano otto persone: 3 uomini e 5 donne.

La *Louise* era senza lumi e fu trascinata sotto le palette delle ruote del vapore. Oltre al canotto di salvataggio, messo in mare dall'*Aigle*, altre imbarcazioni accorsero a portar soccorso ai naufraghi.

Due sole persone poterono essere salvate, e cioè il bottaio Schmidt, di 28 anni, ed un suo fratello, d'anni 16.

Vennero pure ripescati quattro cadaveri, i quali avevano numerose contusioni alla testa ed alle braccia, prodotte dai colpi delle palette delle ruote del piroscafo.

I primi risultati dell'inchiesta sembrano scaricare di ogni responsabilità l'equipaggio dell'*Aigle*.

La spedizione Peary. — I giornali di Parigi hanno da S. Giovanni di Terranova:

Il vapore *Kite* è arrivato qui coll'esploratore Peary e i suoi due compagni.

Il luogotenente Peary era stato lasciato, dal vapore *Falcon*, nel golfo di Inglefield nel mese di settembre dell'anno scorso. Il suo scopo era di fare, in primavera, dei nuovi sforzi per risolvere il problema della « insularità » della Groenlandia.

Gli sforzi dell'esploratore non sono tuttavia riusciti, e soltanto dopo grandi privazioni egli è pervenuto, coi suoi compagni, a raggiungere la baia dell'Indipendenza, donde sono stati obbligati a ritornare al loro punto di partenza, quasi morenti di fame.

Essendo i cani morti dal freddo, le slitte si sono dovute abbandonare.

L'insuccesso dell'esplorazione è dovuto, in gran parte, alla perdita o al deterioramento completo delle provvisioni, lasciate durante una campagna precedente, in alcuni depositi, lungo la baia dell'Indipendenza.

Aumento della flotta giapponese. — Telegrafano alla *Novoie Vremja* di Pietroburgo del 21, che il Parlamento approvò varie spese straordinarie per la flotta e ha votato un credito di 200 milioni di yens (500 milioni di franchi), per la costruzione immediata di quattro corazzate d'alto mare, di 10 corazzate per la difesa delle coste, di trenta incrociatori torpedinieri, e di cinquanta torpediniere.

Il raccolto della seta in Europa nel 1895. — Dopo i primi apprezzamenti sul raccolto, si può fin d'ora fare dei calcoli approssimativi sulla produzione della seta in Europa nel 1895.

Italia — Dalle informazioni pervenute alla Direzione generale di Roma il raccolto italiano sarebbe di 38,500,000 chilogrammi di bozzoli contro 43,653,000 chilogrammi nel 1894, vale a dire una diminuzione di circa l'11 per cento.

Francia — Dall'inchiesta fatta dal sindacato del mercato di Lione, risulta che in 536 Comuni fra i più importanti come produttori di seta, la quantità dichiarata di bozzoli fu di 4,503,574 chilogrammi, contro 5,186,446 nel 1894 — vale a dire una diminuzione del tredici per cento.

Spagna — La Camera di commercio francese di Valenza valuta il raccolto spagnuolo a 1,200,000 chilogrammi di bozzoli, vale a dire del 10 per cento superiore a quello del 1894.

Riassumendo questi differenti risultati ed ammettendoli perchè se anche non sono assolutamente esatti, ben poco però possono scostarsi dal vero, si può calcolare il raccolto dell'Europa occidentale alle seguenti cifre, per l'anno 1895, comparato nel 1894.

Quantità approssimativa di bozzoli raccolti:

Italia	Kg.	43,653,000	38,500,000
Francia	»	10,584,000	9,300,000
Spagna	»	1,100,000	1,200,000
Totale	Kg.	55,337,000	49,000,000

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

VIENNA, 26. — Le elezioni municipali del primo Corpo (maggiori censiti) hanno avuto luogo oggi in perfetta calma.

Sono stati eletti 32 liberali e 13 antisemiti. Vi è inoltre un ballottaggio.

Gli antisemiti hanno guadagnato sette seggi.

Il risultato complessivo delle elezioni municipali dà 91 antisemiti, 46 liberali ed un ballottaggio.

BANFFY-HUNYAD, 27. — Le manovre dell'esercito austro-ungarico sono terminate.

L'Imperatore è ripartito per Vienna fra entusiastiche ovazioni della folla.

MADRID, 27. — L'incidente di Melilla è privo d'importanza.

Si conferma che le autorità marittime dell'Avana inizieranno

un processo per imprudenza a carico del capitano della nave *Mortera*, che affondò l'incrociatore *Sanchez-Barcaiztegui*.

TANGERI, 27. — Il Sultano ha lasciato Fez, alla testa dell'esercito, il 22 corrente, diretto a Mequinez.

Il Segretario della Legazione italiana, cav. Gentile, è partito da Fez diretto a Tangeri.

CHICAGO, 27. — Venne pubblicato dalla Convenzione irlandese un nuovo programma nel quale si dichiara che, di fronte all'inutilità dell'agitazione legale per riconquistare l'indipendenza dell'Irlanda, tale questione non può risolversi che sui campi di battaglia.

TANGERI, 27. — Si annunzia che il Sultano si recherà da Mequinez a Marrekech.

PARIGI, 27. — All'odierna seduta della Commissione generale del bilancio intervennero il Presidente del Consiglio, Ribot, ed il Ministro Zurlinden, i quali dichiararono esagerata l'importanza data dal relatore Cavaignac agli abusi da lui segnalati nei contratti militari e che d'altronde sono eccezionali. L'Amministrazione non lascierà nulla d'intentato per ottenere condizioni commerciali vantaggiose.

Il Ministro della guerra, generale Zurlinden, parlando della proposta della creazione di un esercito coloniale, dichiarò essere contrario alla riduzione del diciannovesimo Corpo d'armata ed alla sua trasformazione in un esercito coloniale.

Il presidente del Consiglio, Ribot, disse non poter dare in proposito una risposta definitiva prima che sia intervenuta una decisione del Consiglio dei Ministri.

La Commissione decise indi di ridurre l'esercito coloniale di 6000 uomini tra zuavi e tiratori algerini.

Il generale Zurlinden è partito stasera, alle 8, per Marsiglia, dove visiterà, negli ospedali militari, i reduci dal Madagascar.

SAN FRANCISCO, 28. — Ottantasei casi di cholera, con 40 decessi, sono stati constatati a Honolulu.

Fra essi vi sono tre europei.

MADRID, 28. — Tutti gli ufficiali di terra e di mare residenti a Madrid estrassero a sorte il nome dell'ufficiale che dovrà chiedere riparazione all'autore di un articolo pubblicato da un giornale di Madrid sulla marina spagnuola.

L'autore dell'articolo stesso trovandosi a Oviedo, l'ufficiale sorteggiato, accompagnato da due suoi colleghi, è partito stasera diretto ad Oviedo.

Quest'incidente è vivamente commentato.

LIPSIA, 28. — La *Leipziger-Gerichts-Zeitung* annunzia che, in seguito all'arresto a Colonia di un francese ed agli arresti di una tedesca e di quattro tedeschi operati ad Essen, a Magdeburgo ed a Berlino è accertato che il francese è reo di gravi delitti di spionaggio e di alto tradimento.

Si tratta principalmente di disegni per la costruzione di cannoni.

AMSTERDAM, 28. — Dodicimila operai diamantiferi si sono posti in isciopero.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano
Il di 27 settembre 1895

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 50.60.

Barometro a mezzodì.	768.4
Umidità relativa a mezzodì	53
Vento a mezzodì	WSW debole.
Cielo	quasi sereno.
Termometro centigrado.	Massimo 26.°4. Minimo 15.°7.
Pioggia in 24 ore:	— —

Li 27 settembre 1895.

In Europa pressione leggermente diminuita quasi dovunque, sempre anticiclonica dalla Germania all'Ungheria, minima all'estremo NE, Golfo di Guascogna 762; Zurigo 770; Amburgo 771; Hermanstad 772; Arcangelo 749.

In Italia nelle 24 ore: barometro disceso 1 a 2 mm. cielo sereno; scirocco forte nel pomeriggio a Cagliari, venti debolissimi nel continente e in Sicilia; temperatura sempre elevata.

Stamane: cielo qua e là nuvoloso al N, sereno altrove; venti deboli.

Barometro livellato intorno a 769 mm.

Mare calmo.

Probabilità: venti deboli e freschi intorno al levante; cielo generalmente sereno.

BOLLETTINO METEORICO
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 27 settembre 1895.

STAZIONI	STATO DEL CIELO ore 7	STATO DEL MARE ore 7	TEMPERATURA Massima nelle 24 ore precedenti	TEMPERATURA Minima nelle 24 ore precedenti
Porto Maurizio	sereno	calmo	27 6	16
Genova	sereno	calmo	27 2	20 1
Massa Carrara	sereno	calmo	26 0	16 2
Cuneo	sereno	—	25 5	15 1
Torino	sereno	—	26 0	16 9
Alessandria	nebbioso	—	26 3	14 5
Novara	sereno	—	26 0	10 4
Domodossola	1/4 coperto	—	26 0	14 0
Pavia	nebbioso	—	27 8	11 8
Milano	1/4 coperto	—	27 4	15 6
Sondrio	sereno	—	26 0	13 8
Bergamo	nebbioso	—	25 1	17 7
Brescia	1/2 coperto	—	27 4	16 0
Cremona	3/4 coperto	—	27 1	16 2
Mantova	1/4 coperto	—	26 8	19 4
Verona	1/4 coperto	—	30 0	17 5
Belluno	1/4 coperto	—	26 9	13 2
Udine	1/2 coperto	—	28 2	16 8
Treviso	1/4 coperto	—	27 4	17 2
Venezia	1/2 coperto	calmo	26 7	17 4
Padova	1/2 coperto	—	26 3	14 9
Rovigo	coperto	—	28 3	14 6
Piacenza	1/4 coperto	—	26 7	15 3
Parma	3/4 coperto	—	28 6	16 9
Reggio Emilia	—	—	—	—
Modena	1/2 coperto	—	27 9	17 0
Ferrara	nebbioso	—	29 5	17 2
Bologna	1/4 coperto	—	26 6	17 7
Ravenna	1/2 coperto	—	30 1	10 9
Forlì	1/4 coperto	—	28 0	16 9
Pesaro	1/4 coperto	calmo	23 9	12 5
Ancona	1/2 coperto	calmo	24 8	19 0
Urbino	1/4 coperto	—	24 3	14 7
Macerata	1/4 coperto	—	25 9	17 2
Ascoli Piceno	sereno	—	26 8	16 0
Perugia	sereno	—	26 9	16 9
Camerino	1/4 coperto	—	23 2	15 4
Pisa	1/4 coperto	—	28 8	13 0
Livorno	1/4 coperto	calmo	26 0	16 5
Firenze	sereno	—	30 0	14 8
Arezzo	sereno	—	29 8	14 8
Siena	sereno	—	28 4	15 4
Grosseto	—	—	—	—
Roma	sereno	—	26 9	15 7
Teramo	sereno	—	28 2	14 8
Chieti	sereno	—	24 6	13 0
Aquila	sereno	—	26 0	11 2
Agnone	sereno	—	25 0	14 6
Foggia	sereno	—	27 8	20 2
Bari	sereno	calmo	22 0	13 4
Lecce	sereno	—	25 2	11 5
Caserta	sereno	—	28 8	15 8
Napoli	sereno	calmo	25 3	18 9
Benevento	sereno	—	29 3	12 9
Avellino	sereno	—	25 0	8 3
Salerno	—	—	—	—
Potenza	sereno	—	23 2	12 5
Cosenza	—	—	—	—
Tiriolo	sereno	—	22 0	12 0
Reggio Calabria	sereno	calmo	26 2	19 0
Trapani	sereno	calmo	26 0	20 3
Palermo	1/4 coperto	calmo	28 1	14 7
Porto Empedocle	1/4 coperto	calmo	25 0	18 0
Caltanissetta	sereno	—	24 2	12 4
Messina	sereno	calmo	26 8	19 1
Catania	sereno	calmo	24 4	17 2
Siracusa	1/4 coperto	calmo	25 6	16 3
Cagliari	3/4 coperto	legg. mosso	26 0	18 5
Sassari	sereno	—	26 1	18 0

LISTINO OFFICIALE della Borsa di Commercio di Roma del dì 27 settembre 1895.

GODIMENTO	VALORI nomin.	VALORI versato	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor. Med.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	PREZZI nominali
1 lug. 95			RENDITA 5 % 1ª grida		— —	94,87½ 90 92½	95,10	— —
			RENDITA 5 % 2ª grida	94,90	94 90			— —
»			detta in cartelle di L. 50 a 200	94,90	— —			— —
			detta » di L. 5 a 25		— —			— —
1 apr. 95			detta 3 % 1ª grida		— —			— —
			detta 3 % 2ª grida		— —			57 50
»			Certificati sul Tesoro Emissione 1860/64		— —			102 50
»			Obbligaz. Beni Ecclesiastici 5 % (stamp.)		— —			98 —
»			Prestito Romano Blount 5 %		— —			101 —
1 giu. 95			» Rothschild		— —			104 20
			Obblig. Municipali e Cred. Fondiario.		Cor. Med.			
1 gen. 95	500	500	Obbl. Municipio di Roma 5 %		— —			— —
1 apr. 95	500	500	dette 4 % 1ª Emissione		— —			477 —
»	500	500	dette 4 % 2ª a 8ª Emissione		— —			471 —
1 giu. 93	500	500	Obbl. Comune di Trapani 5 %		— —			497 —
1 apr. 95	500	500	» Cred. Fond. Banco S. Spirito	390	— —			— —
»	500	500	» » » Banca d'Italia 4 %		— —			492 —
»	500	500	» » » » » 4½ %		— —			498 50
»	500	500	» » » Banco di Sicilia		— —			— —
»	500	500	» » » » di Napoli		— —			— —
»	500	500	» » » Op.ª di S. Paolo 5 %		— —			— —
»	500	500	» » » » » 4½ %		— —			— —
1 gen. 95	500	500	» » » dell'Ist. Italiano 4½ %		— —			498 —
			Azioni Strade Ferrate.					
1 lug. 95	500	500	Az. Ferr. Meridionali		— —			689 —
»	500	500	» » Mediterranee		— —			500 —
1 lug. 93	250	250	» » Sarde (Preferenza)					— —
1 apr. 95	500	500	» » Palermo, Marsala, Trapani, 1ª e 2ª Emissione		— —			— —
1 lug. 93	500	500	» » della Sicilia		— —			— —
			Azioni Banche e Società diverse.					
1 gen. 95	1000	700	Az. Banca d'Italia		— —			808 —
1 gen. 93	1000	1000	» » Romana		— —			315 —
1 lug. 93	300	300	» » Generale		— —			66 —
1 gen. 95	250	250	» » di Roma		— —			110 —
1 gen. 89	33,33	33,33	» » Tiberina		— —			— —
1 ott. 91	500	500	» » Industriale e Commerciale		— —			— —
1 lug. 93	500	400	» Soc. di Credito Mobiliare Italiano		— —			— —
1 gen. 88	500	500	» » di Credito Meridionale		— —			— —
15 apr. 95	500	500	» » Anglo-Rom.ª per l'Illuminaz. di Roma col Gas ed altri sistemi		— —			833 —
1 lug. 95	500	500	» » Acqua Marcia		— —			1200 —
1 gen. 93	500	500	» » Italiana per Condotte d'acqua		— —	188½	189¼ 189½ 190	— —
1 lug. 92	500	500	» » Immobiliare		— —			66 —
1 gen. 94	150	150	» » dei Molini e Magazz. Generali		— —			36 —
1 gen. 89	100	100	» » Telefoni ed App.i Elettriche		— —			— —
1 gen. 90	300	300	» » Generale per l'Illuminazione		— —			235 —
1 apr. 95	125	125	» » Anonima Tramway-Omnibus		— —	209 209½	210 210½ 211	— —
1 gen. 89	150	150	» » Fondiaria Italiana		— —			— —
1 ott. 90	250	250	» » delle Min. e Fond. Antimonio		— —			— —
»	200	200	» » dei Materiali Laterizi		— —			— —
1 lug. 95	500	500	» » Navigazione Generale Italiana		— —			235 —
1 gen. 90	250	250	» » Metallurgica Italiana		— —			34 —
1 gen. 94	250	250	» » della Piccola Borsa di Roma		— —			150 —
1 gen. 90	100	100	» » Caoutchouc		— —			— —
1 gen. 92	250	250	» » An. Piemontese di Elettricità		— —			— —
1 gen. 93	250	250	» » Risanamento di Napoli		— —	33½	33	— —
1 gen. 95	250	250	» » di Credito e d'Industria edilizia		— —			— —
	500		» » Industriale della Valnerina		— —			— —
1 gen. 95	500		» » « Credito Italiano »		— —			545 —

GODIMENTO	VALORI nomin.	VALORI versato	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor.Med.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	PREZZI nominali
			Azioni Società Assicurazioni.					
1 giu. 95	100	100	Az. Fondiaria - Incendio		— —			80 —
»	250	125	» » - Vita		— —			210 —
			Obbligazioni diverse.					
1 lug. 95	500	500	Obbl. Ferrov. 3 0/0 Emiss. 1887-88-89		— —			290 —
1 lug. 93	1000	1000	» » Tunisi Goletta 4 % (oro)		— —			— —
1 gen. 95	500	500	» Strade Ferrate del Tirreno		— —			460 —
1 ott. 94	500	500	» Soc. Immobiliare		— —			348 —
»	250	250	» » » 4 %		— —			140 —
»	500	500	» » Acqua Marcia		— —			502 —
»	500	500	» » SS. FF. Meridionali		— —			— —
1 lug. 91	500	500	» » FF. Pontebba Alta Italia.		— —			— —
1 apr. 95	500	500	» » FF. Sarde nuova Emiss. 3		— —			— —
»	300	300	» » FF. Palermo, Marsala, Trapani I. S. (oro).		— —			— —
1 lug. 93	500	500	» » FF. Second. della Sardegna.		— —			— —
»	250	250	» » FF.Napoli-Ottaiano (5 % oro)		— —			170 —
	500	500	» » Industriale della Valnerina.		— —			— —
»	500	500	Buoni Meridionali 5 %		— —			— —
			Titoli a Quotazione Speciale.					
1 apr. 95	25	25	Obb. prestito Croce Rossa Italiana		— —			— —

SCONTO	CAMBI		Prezzi fatti	Nominali	INFORMAZIONI TELEGRAFICHE sul corso dei cambi trasmesse dai sindacati delle borse di FIRENZE	GENOVA	MILANO	NAPOLI	TORINO
2	Francia	90 giorni	— —	104 27½	— —	— —	— —	— —	— —
	Parigi	Chêque	— —	104 90	104 87½	104 90	104 90	104 97½ 104 (92½)	104 82½
2	Londra	90 giorni	— —	26 37½	26 37½	— —	— —	— —	— —
	»	Chêque	— —	26 52	— —	26 51 52	26 52	26 55 50	26 51½
	Vienna-Trieste	90 giorni	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	Germania	Chêque	— —	— —	— —	129 85	129 90	129 60 30	129 75

Risposta dei premi . 27 settembre — Compensazione . . . 28 settembre

Prezzi di Compensaz. 27 » — Liquidazione . . . . 30 »

Sconto di Banca 5 % — Interessi sulle Anticipazioni 5 %

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE SETTEMBRE 1895

Rendita 5 %	94 85
detta 3 %	57 50
Prestito Rothschild 5 %	104 25
Obb. Città di Roma 4 %	470 —
» Cred. Fond. S. Spirito	390 —
» » » B. Nazion.	492 —
» » » »	499 —
Azioni Ferr. Meridionali	688 —
» » Mediterranee	500 —
» Banca d'Italia	808 —
» » Romana	350 —
» » Generale	67 —
» Banco di Roma	110 —
» Banca Tiberina	— —
» Soc. Industriale	— —
» » Cred. Mobiliare	— —
» » Gas	835 —
» » Acqua Marcia	1200 —
» » Condotte d'acqua	188 —
» » Gener. Illuminaz.	235 —
» » Tramway-Omnib.	209 —
Azioni Soc. Molini Mag. Gen.	36 —
» » Immobiliare	66 —
» » Mat. Laterizi	— —
» » Navig. Gen. Ital.	285 —
» » Metallurgica Ital.	30 —
» » Piccola Borsa	154 —
» » An. Piem. di Elet.	— —
» » Risanamento	36 —
» » Cred. Ind. Ediliz.	— —
» » Fondiaria Incend.	80 —
» » » Vita	210 —
» » Ferr. Sarde	335 —
» » Credito Italiano	545 —
» » Ind. Valnerina	— —
Obb. Soc. Immob. 5 %	350 —
» » » 4 %	140 —
» » Ferroviarie	290 —
» Ferr. Napoli-Ottaiano	170 —
» » del Tirreno	460 —
» » Fond. Ist. Italiano	498 —

Media dei corsi del Consolidato Italiano a contanti nelle varie Borse del Regno.

26 settembre 1895.

Consolidato 5 %	L. 94 80
Consolidato 5 % senza la cedola del semestre in corso	» 92 80
Consolidato 3 % nominale	» 57 4375
Consolidato 3 % senza cedola nominale	» 56 2375

Il Presidente
R. TITTONI.

Per il Sindaco: AUGUSTO PALLADINI.

Visto: Il Deputato di Borsa: ERNESTO DELVITTO.

Direttore: Avv. GIOVANNI PIACENTINI. Tipografia delle Mantellate *Gerente responsabile:* TORINO RAFFAELE.